

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1. Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana;

3° Interpellanza del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 scorso gennaio che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di petizioni. — Atti diversi. — Seguito della discussione generale del disegno di legge con cui si autorizza il Governo a promulgare leggi e codici per l'unificazione legislativa — Il deputato Ninchi termina il suo discorso contro il medesimo — Discorso del deputato Mari nello stesso senso, e sua modificazione per l'esclusione di codici, e della legge sulla proprietà letteraria — Discorso del deputato Massari in difesa del progetto — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio in senso contrario.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10440. Serafino Chiappini e altri membri della presidenza della Società operaia di Amandola, provincia d'Ascoli-Piceno, rassegnano l'unanime protesta della medesima per ismentire il voto apparente dalle firme apposte sull'indirizzo al Parlamento per la conservazione delle corporazioni religiose, ed il voto pure unanime di adesione allo schema di legge che le vuole generalmente soppresse.

10441. La deputazione provinciale di Benevento si rivolge alla Camera, perchè nel discutere il progetto di ferrovia da Napoli all'Adriatico voglia dare la preferenza al tracciato per la valle Caudina come quello che risponde maggiormente agl'interessi generali delle popolazioni chiamate a fruire di detta strada.

10442. Ottomila centocinquantadue abitanti della diocesi di Bergamo ricorrono al Parlamento perchè voglia respingere i progetti di legge per la soppressione degli ordini religiosi e conversione dell'asse ecclesiastico e leva dei chierici.

10443. Il dottore G. Pagliani, vice-presidente della fratellanza artigiana di Lucca, presenta i voti di quella Società per l'abolizione della pena di morte.

10444. Le Camere di disciplina degli avvocati e dei procuratori presso la Corte d'appello di Lucca, mentre dichiarano di non poter aderire alla petizione sporta

dagli avvocati di Firenze contro il proposto riordinamento giudiziario, fanno istanza perchè la Camera, nel discutere l'unificazione legislativa, voglia tener conto delle buone leggi vigenti negli antichi Stati particolari.

10445. Altri abitanti della diocesi di Crema, le cui firme compiono il numero di 3629 chiedono la conservazione delle corporazioni monastiche.

10446. L'avvocato Giovanni Antonio Dello Bianco, presidente, ed il dottore Edoardo Cometti, segretario del circolo liberale di Bergamo, rassegnano i voti del medesimo per l'abolizione della pena capitale, la soppressione dei sodalizi religiosi ed il riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10447. Pepe Ortensio, da Lecce, provincia di Terra d'Otranto, d'anni 74, segretario nella direzione delle tasse e demanio in disponibilità, chiede in grazia dei suoi cinquantacinque anni di servizio gli sia accordato l'intero stipendio o quanto meno il terzo del medesimo a termini del paragrafo 4° dell'articolo 16 della legge 11 ottobre 1863.

10448. Alcuni abitanti della diocesi di Pavia si rivolgono al Parlamento affinchè non approvi i progetti di legge sull'asse ecclesiastico e sulla soppressione dei conventi.

10449. Vincenzo Mancini, presidente, ed un centinaio di membri della Società di mutuo soccorso degli operai d'Ascoli-Piceno, protestano a nome della medesima contro le mene clericali usate per ottenere firme favorevoli alla conservazione degli ordini religiosi e fanno voti perchè la Camera voglia approvarne al più presto la proposta abolizione.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

10450. Il Consiglio comunale di Montevarchi ricorre al Parlamento perchè, votata la soppressione degli ordini monastici, una parte delle loro rendite sia destinata agli spedali della Toscana in sostituzione di quei sussidi governativi che sono stati negli ultimi bilanci aboliti.

10451. Duecento e più notabili dei comuni di Radicofani, Sorano, Foiano della Chiana, Cetona e Chiusi, in provincia di Siena, domandano la soppressione delle corporazioni religiose e l'abolizione della pena capitale.

ATTI DIVERSI.

ZACCARIA. Colla petizione numero 10447 un applicato alla direzione delle gabelle, dopo cinquantatre anni di servizio, stato messo a riposo senza stipendio, affida alla giustizia della Camera che prenda conto di questo suo longevo ed onorato servizio. Io domanderei l'urgenza per la discussione di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PEPOLI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del conte Cesare Mattei di Bologna colla quale domanda la restituzione della cauzione da esso sborsata come esattore camerale. Pregherei la Camera di voler inviare questa petizione alla Commissione che è stata nominata per esaminare un progetto di legge presentato a questo proposito dall'ex-ministro delle finanze, commendatore Minghetti.

PRESIDENTE. Questa petizione, come di diritto, sarà trasmessa di fatto alla Commissione indicata.

BOSSI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSSI. Fra i progetti di legge enunciati nell'ordine del giorno della tornata del 6 corrente febbraio vi era pur quello col numero 185 relativo ad una spesa sui bilanci del 1864, 1865 e seguenti del Ministero dei lavori pubblici, per lavori straordinari di difesa e di navigazione a fiumi e laghi.

Questo progetto fu indi tolto dall'ordine del giorno per far luogo all'importantissima discussione che attualmente occupa l'attenzione della Camera. Trattandosi di opere di eminente utilità pubblica, delle quali fu domandata l'urgenza dall'onorevole deputato Cavalletto, nella tornata del 1° corrente mese, in cui ebbe a presentare la relazione della Commissione incaricata a studiarle, io mi permetto di volgere preghiera all'onorevole signor presidente acciò voglia ristabilire codesto progetto di legge nell'ordine del giorno, non appena esaurite le materie che si trovano attualmente iscritte.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge era stato tolto dall'ordine del giorno unicamente perchè il signor ministro aveva fatto sentire che in quel giorno non avrebbe potuto trovarsi presente alla discussione, ma le do parola che sarà messo all'ordine del giorno tosto che sia esaurita la discussione sul progetto di legge che

ci occupa attualmente, e su quello dell'estensione del Codice penale alla Toscana.

BOSSI. Ringrazio l'onorevole presidente dell'assicurazione che si compiace di darmi.

PRESIDENTE. Il deputato Longo, trovandosi ammalato, chiede un congedo di qualche giorno, e gli verrà concesso per giorni otto.

(È accordato).

PEPOLI. In una delle ultime tornate l'onorevole mio amico il deputato Borgatti presentava una petizione firmata da oltre 200 emigrati delle provincie veneziane, e ne domandava in mio nome l'urgenza.

Ora io pregherei la Camera di decretare che questa petizione sia rinviata alla Commissione generale del bilancio, parendomi opportuno che la sotto-commissione del bilancio dell'interno se ne occupi, e veda il modo di provvedere all'intento nella suddetta petizione indicato, poichè credo che sia una questione che meriti di essere ampiamente discussa, anche pel debito di riconoscenza che abbiamo verso quelle generose provincie italiane.

PRESIDENTE. Se non vi hanno opposizioni, sarà inviata.

(Si procede all'appello nominale.)

MICELI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione della Giunta comunale di Salemi e di Gibellina, nella provincia di Trapani in Sicilia, nelle quali, facendosi plauso all'abolizione delle corporazioni religiose ed al riordinamento dell'asse ecclesiastico, si implora dal Parlamento che gli edifizii appartenenti alle corporazioni suddette siano devoluti ai municipi, e che non sia limitato l'uso cui possano addirsi, come vorrebbe l'articolo 10 del progetto di legge; ma che sia riconosciuto ai municipi medesimi il diritto di adibirli ad ogni uso di pubblica utilità che essi stimassero più conveniente.

Prego il signor presidente d'inviare queste petizioni alla Commissione incaricata dell'esame del relativo progetto di legge, che spero di veder presto messo all'ordine del giorno, affinchè non più s'indugi a soddisfare i desideri della nazione.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Commissione.

BELLAZZI. Alcuni cittadini milanesi presentano alla Camera tre petizioni nelle quali chiedono l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Commissione.

LEOPARDI. Dacchè la Camera ha fissato l'ora del mezzogiorno per le sue riunioni, mi pare che i banchi ministeriali non dovrebbero essere deserti fino alle due. Questo ritardo dei ministri contribuisce a rendere oscitanti anche i deputati ad intervenire puntualmente alle sedute.

Io prego pertanto l'onorevole presidente e la Camera di fare qualche uffizio presso i signori ministri, affinchè vogliano venire un po' prima, e non contribuire, per parte loro, a questa perdita di tempo.

PRESIDENTE. Questa è una preghiera che io fo loro

molto spesso; ma essi mi osservano altresì che loro malgrado talvolta avvenga, che affari improvvisi ed urgenti gliel'impediscono.

Del resto, trattandosi ora puramente della discussione generale, possiamo incominciare. Il ministro guardasigilli verrà certo fra breve.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DI LEGGI E CODICI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

L'onorevole Ninchi ha la parola per continuare il suo discorso.

(Entra il ministro di grazia e giustizia).

NINCHI. Agli atti pei quali la legge esige una forma speciale, e che ieri abbiamo annoverati, vuoi si aggiungere la necessità dell'atto pubblico nella transazione, della scrittura privata nella vendita, della scrittura privata per la permuta, della scrittura privata o istrumento pubblico nella costituzione della rendita, della scrittura privata o dell'istrumento pubblico nella costituzione della rendita vitalizia; dimodochè fatto il conto di tutti questi atti della vita civile ai quali la legge impone una forma speciale, restrittiva di quella libertà di azione, che ci aveva pure riservata, sembrami si possa concludere che, computati i patti che sono direttamente annullati dalla legge non considera validi se non sono accompagnati da certe valide formalità, il nostro Codice finalmente abbia proclamato una massima contraria all'editto pretorio dei nostri remoti progenitori *pacta quae neque dolo malo neque contra bonos mores aut leges, ecc., servabo.*

Io non mi attendeva per vero che, dopo tanti secoli di civiltà, dopo tanti sforzi di filosofia, fossimo venuti a stabilire una massima contraria a quella che i nostri giureconsulti antichi avevano introdotta a mitigare il rigorismo della legislazione romana.

E qui facciamo notare, o signori, come dal principio informatore delle prescrizioni di queste solennità, in tanti atti della vita privata, discenda la conseguenza logica che tutti i patti che si riferiscono agli atti medesimi siano preordinatorii dei medesimi, siano modificazioni successive, siano distrazioni, scioglimento dei medesimi, devono necessariamente essere stipulati per ragione logica e giuridica colla medesima formola con cui sono stabiliti gli atti principali.

E per vero sarebbe assurdo che si dovesse fare la vendita con la scrittura e si potesse distruggerla col patto semplice contro la regola di logica legale *unum quodque dissolvi o oportet eo modo quo colligatur*; troppo grave è la solennità della scrittura; vi sono troppe differenze tra la solennità della scrittura e la semplice parola del patto, perchè il Codice che mi ha

voluto sottoporre alla dura prova della scrittura per l'efficacia, a cagione di esempio, della vendita, abbia ad ammettere che le semplici, troppo facili ed umili parole del patto naturale abbiano a modificarla e distruggerla; il patto verbale a fronte di quella solennità di scrittura non può produrre un'eccezione di legge.

Dirò anche più: se voi, o signori, assoggettate alla scrittura il contratto che i nostri maggiori dicevano avere nella propria costituzione la causa obbligatoria e il nome, come la compra-vendita, contratto di cui l'uso generale ha insegnato l'importanza, e di cui ogni cittadino può portare un savio giudizio, sembrami che per logica necessità dobbiate trasportare le stesse formalità della scrittura in tutti gli altri contratti che non hanno una propria e speciale costituzione, che variano quanto la volubilità delle tendenze ed interessi svariati dei contraenti, talchè, non essendo possibile dare loro una forma giuridica ed appellazione propria, sono genericamente chiamati *innominati*. Certo per essi, che sono meno nell'uso, il Codice non può rilassare la rigorosa disciplina di forme che ha richiesto per la *vendita*; non può negare la sua tutela all'interesse delle parti, seppure tutela e non dispotismo abbia a dirsi la imposizione di questa fastidiosa formalità scritturale.

Quindi io mi meraviglio, come quando si tratta in generale delle obbligazioni, ed indi dei contratti senza nome, nulla si dica della necessità della scrittura, e poi si venga ad imporre la scrittura là dove si parla delle obbligazioni speciali, di quelle obbligazioni che hanno nome e causa propria, che sono usitatissime, e per le quali la solennità e la tutela della legge non erano certamente necessarie. Io ho soventi volte udito biasimarsi il formalismo dell'antico diritto romano, il quale nei contratti che non avevano nome e figura propria, come sarebbero le compre-vendite, le società, le locazioni, il mandato, esigeva, per dare l'azione, la solennità delle parole della stipulazione. Pareva a quei sommi che fosse men congruo all'equità naturale, ed alla buona fede, che un patto convenuto con la semplicità della parola naturale non avesse lo stesso effetto giuridico che quello espresso colla solennità della formola, la quale in ultimo non era altro che un segno solenne, una parola detta ad alta voce: *Spondes ne dare centum?*

La differenza tra il patto semplice e la forma solenne era ben poca cosa perchè il senso morale di quei filosofi e studiosi del diritto civile e del principio di equità avesse dovuto scuotersi; tuttavia essi ritenevano contrario all'equità naturale che il patto non dovesse avere un qualche effetto giuridico; che uno potesse infrangere la fede data ed espressa col grande e nobilissimo strumento della parola semplice, di cui è dotato l'uomo, a preferenza di ogni altro animale. Quindi se negavano l'effetto giuridico dell'azione, accordavano quello dell'eccezione, con cui limitavano ed annullavano gli effetti stessi che nascevano dalla formalità delle parole solenni.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

Di più essi davano azione al patto semplice tutte le volte che ne fosse seguita l'esecuzione per una delle parti; il che si riferisce a tutti i contratti innominati.

Per esempio, se avessi convenuto di dar cento perchè mi si facesse la data cosa, e avessi anticipato la somma, per quanto questa convenzione fosse rimasta allo stato della naturale parola, tuttavia aveva l'azione all'adempimento del contratto o del *quanti interest*.

Da ciò consegue che il nostro Codice anzichè un progresso nell'applicazione dei principii dell'equità naturale, della semplicità dei contratti e della libertà d'agire nei cittadini, segna un regresso, e tale che non saprei trovarne esempio nella storia della giurisprudenza dei popoli.

Non lo vedo nè in Grecia nè in Roma, non lo vedo nel diritto mosaico; era riservato alla odierna civiltà il sancir cosa non mai immaginata per lo addietro. E se sono vere le parole del Vico, concittadino degli autori di questa legge, che la complicazione delle forme con cui si esplicano gli atti della vita civile di un popolo sono il giudizio della barbarie del medesimo e dello stato infantile della sua legislazione e giurisprudenza, io veramente non dovrei fare un benevole giudizio della civiltà del mio paese.

Mi conforta però una cosa, ed è che se questi errori si trovano nel nostro Codice, vi si sono insinuati per lo spirito di imitazione di una gran parte degli altri Codici moderni, onde possiamo incolparne più una specie di fatalità universale dei popoli attuali che la imperizia ed arbitrio dei legislatori. D'altronde la nostra prossimità alla Francia, la sua dominazione in Italia nel primo periodo del secolo che percorriamo, gli stessi recenti benefizi, il grande scambio d'idee e d'interessi tra noi e quella nazione, la grande fama che il Codice Napoleone ha conciliato al suo tempo creava una specie di morale necessità di prenderlo a modello. Qualche altra meno opportuna prescrizione che non si riscontra nel Codice francese si rinveniva in alcuno dei Codici d'Italia, ed era bene naturale che la forza dell'abitudine inducesse a darle accoglienza, senza preventiva disamina, e senza l'opportuno paragone coi tipi della giustizia naturale, e filosofia civile. Anticipo questo giudizio sul merito del Codice e de' suoi compilatori sebbene non abbia esaurito la mia disamina, appunto per poterla troncata appena mi venga fatto di conoscere l'impazienza della Camera.

Ma se le molteplici lesioni della libertà individuale, della famiglia, della proprietà, del principio di equità, e della semplicità dei contratti discendono da una specie di morale necessità che avvolgeva l'intelletto e la mente dei legislatori, è senza dubbio un merito tutto proprio il molto di buono, e sarei per dire ottimo, che si riferisce allo stato della proprietà, e nelle obbligazioni alla tutela della buona fede dei terzi. Lo dico con altissima soddisfazione, avvegnachè la possibilità della lode ricrea quanto la fatale necessità del biasimo addolora: le molte prescrizioni che si riferiscono allo stato civile, e tutto il sistema della proprietà e sue diverse affinità, il sistema

della loro constatazione a tutela della buona fede dei terzi, è grandemente commendabile. Qui parmi esista vero e reale progresso. Il Codice col sussidio di certe servitù indotte da necessità sociali, combina il razionamento delle proprietà con molti possibili miglioramenti della coltura; e pel sistema della pubblicità dei domini e loro affezioni rende l'evoluzione della proprietà e di altri diritti reali, sicura, facile e tale da soddisfare a tutta l'esigenza del privato e pubblico interesse.

Sdebitato in questo modo verso gli onorevoli compilatori, proseguirò la mia critica; giacchè la verità anzi tutto; noi non siamo qui che per fare un omaggio solenne alla verità.

Sembrami che questo Codice includa alcuni errori di giurisprudenza generale, e di questi farò menzione qui in una parte distinta. Avverto che alcuni di questi errori si riscontrano anche nel Codice francese e negli altri che sono stati impressi sul suo stampo; è un errore il dire che il possesso passi *ipso jure* dal defunto all'erede. Che cosa è il possesso? Il Codice lo definisce la detenzione ed il godimento di una cosa materiale o di un diritto. Ma se il godimento è la detenzione di una cosa, se è un fatto, come può trasferirsi *ipso jure* dal defunto all'erede? Ho sempre inteso che i diritti si possono per virtù di legge trasferire; ciò si fa per una finzione, ma nelle cose di fatto la finzione non è possibile perchè la realtà naturale protesterebbe contro la finzione legale; ciò che non è un fatto non può essere un fatto.

Questo è tanto vero che lo stesso Codice nell'articolo successivo dice: « se però qualcheduno possiede l'eredità, l'erede avrà l'interdetto, » ecc. Non è dunque vero che il possesso dell'eredità *ipso jure* si trasferisce nell'erede. Questi sono i principii della nostra giurisprudenza. Il dominio si trasferisce *ipso jure* nell'erede mercè dell'adizione che si opera con un semplice atto di volontà, e questa traslazione è speciale nella materia perchè in tutti gli altri casi il dominio non si trasferisce che per mezzo del possesso, ossia della tradizione; mi pare quindi che il possesso non si possa e non si debba trasferire.

Il Codice dice, in un'altra parte, che il possesso del momento non fa presumere il possesso anteriore; io non comprendo questo concetto. Forse vuol dire che se io possiedo, si deve ritenere di fresco il mio possesso ad onta che dall'avversario non si dimostri la sua novità, forse che sono in pari causa e non ho alcuna preferenza a petto d'un altro che non possiede. Ma questo sarebbe troppo, sarebbe nientemeno che la negazione dell'ordine sociale. Quello ch'è, e di cui non si conosce il principio, si deve ritenere sia stato sempre, altrimenti revocheremmo in dubbio ogni stato di persona e di proprietà, sconvolgeremmo il mondo.

Altra cosa che credo appuntabile si è questa: che le servitù discontinue non si acquistano neppure coll'immemorabile. Io credo che qui il legislatore voglia pure violentare la natura, come ha fatto nella maneria del possesso, e voglia far ciò che non è nella sua forza di

fare. Di qui a cent'anni, qualunque cosa dica il Codice Pisanelli, quando non si troverà l'origine d'un fatto, di una servitù, la servitù sarà sempre legittima. Il solo caso in cui possa non essere legittima, sarebbe quello in cui si trovasse un titolo contrario: allora noi diciamo l'immemorabile non è più il miglior titolo del mondo, e a fronte di un titolo contrario sparisce, perchè il titolo contrario toglie pure la buona fede ed impedisce la prescrizione dove per essa è richiesta la buona fede. Io poi non comprendo come, mentre si ammette dal Codice non solo l'usucapione, ma, senza esigere la buona fede, si ammette la prescrizione di trent'anni, la quale toglie l'azione a chi subisce la servitù per asserire e rivendicare la libertà, si possa dire che col'immemorabile non si possa acquistare la servitù.

Se voi, proprietari del fondo, non avete, dopo trent'anni, più l'azione d'impedire il mio passaggio pel vostro fondo, naturalmente come potete dire che io non ho acquistato la servitù?

Lascio di notare altri errori, e da queste questioni troppo generali, e per avventura troppo tecniche, passerò ad osservare come si sia il Codice sdebitato della sua missione là dove il suo intervento è il più legittimo, là dove l'operosità del cittadino vien meno, voglio dire nel caso dell'assenza o della morte.

Certamente mai è più legittimo l'intervento del Codice e del legislatore che là ove un cittadino, per cause straordinarie, è costretto a rimanere per molto tempo lontano dalla sua terra natale, dal luogo ove ha la somma delle sue cose. Allora è naturale che questo cittadino, il quale viene impedito dal recarsi in giudizio o pel pagamento d'un debito o per la divisione di una cosa comune o per qualunque altra ragione, e che per la sua assenza non è in caso di rispondere in giudizio e di tutelare i suoi affari, venga in qualche modo sussidiato dalla legge, o sia che la legge elegga una persona proba ed onesta, o per avventura anche un suo parente, il quale lo rappresenti nelle cose che interessano l'esistenza ed utilità del suo patrimonio.

Però nel caso nostro la legge non si è contentata di questo, ma animata da uno spirito comunistico che spaventa, essa dopo tre anni di assenza se uno non ha lasciato procuratore, o sei anni di assenza, se uno ha lasciato procuratore, nomina un tale al possesso, e non lo nomina *bonorum servandorum causa*, ma questo nominato al possesso prende per i primi dieci anni quattro quinti della rendita del patrimonio dell'assente, dopo i dieci anni nove decimi, cosicchè l'assenza di un galantuomo equivale alla confisca temporanea del suo patrimonio finchè non torna. Questo è grave nel caso in cui si tratta dell'assenza semplice per tre anni senza aver lasciato procuratore, ma nel caso poi in cui siasi lasciato procuratore ancorchè siano passati sei anni, domando io: come mai voi volete introdurre un altro nel possesso della roba mia, mentre io appunto non torno perchè c'è un procuratore il quale fa i fatti miei? Voi invece nominate un altro diverso da quello che io ho incaricato, e lo nominate non ad un

ufficio ma ad un beneficio, perchè mettendolo al possesso gli date una gran parte dei frutti. Di più voi, per così dire, mi fate morire innanzi tempo perchè aprite le tavole testamentarie, e date il possesso all'erede scritto nel mio testamento, mentre sono vivissimo, mentre in tre anni che sono assente non vi è ragione di credermi morto.

Il Codice, trattandosi di questa specie di possesso, parla dell'apertura delle tavole testamentarie e della domanda che può introdurre l'erede iscritto nel testamento per andare al possesso dei beni del suo autore assente.

Però, quando siamo nelle disposizioni pratiche che nascono da questo diritto, non tiene conto che degli eredi legittimi. Ora, domando io, che cosa è avvenuto dell'erede testamentario che avete pure ammesso a concorso per la domanda di questo possesso? Questo è certo uno schiarimento necessario a darsi. Io se dovessi essere consultato, direi che, dacchè il Codice ha ammesso al concorso di questa domanda di possesso l'erede testamentario, naturalmente esso dev'essere preferito nel possesso medesimo all'erede legittimo; perchè una volta che avete aperte le tavole testamentarie, e che avete supposto estinto il cittadino, naturalmente dovete dare il possesso all'erede testamentario preferibilmente al legittimo, ma non saprei rispondere se, e qual parte di frutti debba riservare all'assente.

Fino a venti anni una piccola porzione delle rendite di questo povero assente vengono accumulate a suo vantaggio; al di là dei vent'anni si prende tutto il possessore. Questa mi pare una vera spogliazione.

E notate che è la spogliazione di un vivente secondo lo stesso Codice, perchè questo Codice vi dà il possesso definitivo dei beni, quando per trent'anni di assenza è pervenuto a ritenere la morte. Ora, se voi dopo trent'anni presumete la sua morte e date il possesso definitivo dei beni, come va che tutte le rendite dal possessore vanno consumate a danno dell'assente entro i venti anni?

Lasciate il cumulo delle rendite a vantaggio dell'assente, almeno fino a che voi non avete potuto mettere in essere quei criteri che inducono a presumere la morte.

L'altro caso in cui ho dichiarato legittimo l'intervento della legge è quello della morte del cittadino, sia che esso lasci un'ultima volontà, sia che muoia senza esternarla.

Vediamo a quali condizioni la legge subordina la sua assistenza all'esecuzione che promette al testamento.

Ieri abbiamo toccato delle condizioni che si impongono alla forma estrinseca, oggi vediamo qualche cosa dell'intrinseco.

Una delle prescrizioni è quella che debba lasciare, come ieri abbiamo pure notato, la metà in un modo assoluto, senza nessuna facoltà di diseredare per nessuna ragione, nè in tutto, nè in parte, al figlio legittimo, alla moglie od al figlio naturale, e via discorrendo, per modo che poco rimane a disporre a chi voglia far testamento.

Ma vi è ancora una cosa più grave. L'antica giurisprudenza ammetteva nel padre la facoltà di far testamento per il pupillo, quando fosse morto nell'età anteriore ai quattordici anni: il padre poteva fare questo testamento nel modo che credeva, salva poi alla madre la querela d'innocuo testamento, nel caso che il padre male avesse congetturato l'ordine della carità naturale dalla quale sarebbe stata mossa, ove avesse potuto manifestarsi, la volontà del pupillo. Ora voi permettete al padre di fare il testamento pupillare, ma comandate lasci tutto ai fratelli od alle sorelle del medesimo. Se dunque ho da lasciare ai fratelli ed alle sorelle del pupillo, c'è assai poco vantaggio, perchè mi abbia ad incomodare a fare il testamento pupillare.

Il testamento esemplare simile al pupillare è molto conforme al principio di equità e d'interesse pubblico a cui si connette un'utile e ponderata distribuzione dei beni, la quale da niuno si può fare meglio che dal padre di famiglia. Questo testamento si faceva dal padre per il figlio mentecatto, ed è richiesto, e consigliato dalla retta ragione più ancora di quello per il figlio impubere. Ora di questo testamento non si parla nè punto nè poco; e siccome si deve ritenere, secondo tutto il sistema del Codice, permesso ciò che si permette e vietato quello che non è letteralmente permesso, così nel silenzio del Codice in ordine al testamento esemplare è giocoforza ritenere che il testamento esemplare sia proibito. Vedete a che specie di furore perviene l'odio delle sostituzioni: esse s'inibiscono ancor quando non importano maggior vincolo alla libertà de' beni come nel caso nostro, nel quale il padre sostituendo al figlio pazzo non impone alcun vincolo alla libertà de' beni, imperocchè l'erede che il padre nomina per conto di questo figlio prende alla morte del medesimo i beni che esistono. La restrizione imposta all'arbitrio paterno nel testamento pupillare, e la proibizione implicita dell'esemplare, è la più grande lesione della patria potestà, quale è consentita dalla natura, e dalla ragione de' dominii.

E poichè mi è avvenuto di notare la prima linea del sistema onde risulta l'edificio del Codice e che consiste nel voler insegnar tutto, e letteralmente indicare il possibile, francamente dirò che in ciò consiste il principissimo suo vizio, vizio che gli rende impossibile, e per lo meno assai difficile l'addivenire migliore coll'avvicinamento della scienza. Esso ha preteso di riassumerla, e di fare divorzio dalla medesima in quanto non ha voluto o non ha saputo riassumere.

Dalla successione testamentaria passiamo alla successione *ab intestato*, come dicesi. In questo caso il Codice, da buon geometra, prende l'eredità e la fa in tanti pezzi, e ne dà una data parte a ciascuno dei figli ed alla moglie per la quota stabilita. Esso è andato a canonizzare un principio della decadenza dell'impero bizantino. La novella 118 di Giustiniano fu riprodotta nel Codice francese ed in altri che si sono modellati sul suo ideale.

Io, a dire il vero, non credo razionale, non credo nel

sentimento, nella natura, nel carattere attuale del popolo italiano l'eguaglianza del diritto di successione tra i maschi e le femmine. In quanto alle figlie agnate tuttochè al nome originario sovrappongano quello del marito, io potrei ammettere la parità di diritto a succedere, non mai tra gli agnati e cognati discendenti delle femmine, i quali hanno altro nome, i quali portano un altro casato, i quali sono educati allo spirito di un'altra famiglia, hanno altre tradizioni domestiche. Tanto è vero che questo non è nel carattere italiano che, se esaminate tutte le leggi emanate in Italia anteriormente alla rivoluzione francese, non ne ritroverete alcuna che abbia ammesso la promiscua successione tra agnati e cognati. L'ordine successorio di questi è sempre venuto dopo a quello degli agnati.

La rivoluzione francese ci ha ricondotto in Italia la novella dell'imperatore Bisantino, non applicata mai prima in Italia, ove insieme alle istituzioni municipali primitive, e al culto massimo della giurisprudenza, si è mantenuto in vigore il sentimento agnatizio della famiglia romana. Da Francia ci è venuta la distruzione della patria potestà, dell'agnazione, della famiglia, anello necessario tra l'individuo e lo Stato. Il Codice Napoleone ci ha portato la moda di certa livellazione che non è nell'ordine razionale; tutti gli statuti delle città d'Italia consacravano il principio dell'agnazione, alcuni troppo spietatamente perchè lo innestavano sempre col principio della mascolinità, ed escludevano non solo i discendenti, ma le donne stesse da tutto, meno che dalla dote, proclamando *mulier sint sua dote contenta*.

Certamente non vorrei portare le cose a questo rigore, ma siccome riconosco nella tradizione domestica italiana una tendenza a mantenere la famiglia, siccome credo utile all'interesse del pubblico che questa santità in qualche modo del tempio domestico si mantenga, e la proprietà in atomi troppo esili non si frazioni, così io proporrei che consentaneamente al nostro passato noi facessimo per gli agnati una preferenza a confronto dei semplici cognati.

La considerazione di ordine pubblico che ho indicato è d'altronde nell'idea in qualche modo del Codice, perchè il Codice ha considerato come un grave danno il frazionamento indefinito della pubblica ricchezza, specialmente del suolo. Tanto si è allarmato di questo male (e qui fo elogio all'onorevole Pisanelli perchè ha operato da economista) che ha autorizzato l'erede a pagare la quota dei figli naturali e della moglie in danaro contante per mantenere il più possibile l'integrità della proprietà territoriale.

Esso però non è stato logico quanto occorreva. Avendo consacrato il principio di utilità generale di non divenire all'indefinito frazionamento della proprietà territoriale, doveva portarlo a più remote conseguenze, e meglio assicurarne una larga e pratica esecuzione, prodigando meno la qualità successoria.

Questo frazionamento indefinito delle sostanze introdotto dall'ordine successorio e dalla imposizione di

una legittima troppo larga, che poi, per l'assurdo della sua immobilità, riesce in qualche caso di grande numero di figli, troppo ristretta, è una vera minaccia al perfezionamento agricolo della nazione.

Se voi dividete un tenimento d'una data grandezza in venti piccole parti, voi perdetevi un tesoro di terra in confini, strade, aie ed altri accessori che sono come strumenti della coltivazione del fondo.

L'insufficienza del proprietario, la scarsezza dei pecuniari mezzi, e per la strettezza stessa della sua proprietà, il minor tornaconto, e quindi minore impulso a migliorare impedisce e qualche volta in modo assoluto di adottare i mezzi che la meccanica e la fisica suggeriscono ad aiuto delle forze umane per la coltivazione. Come volete arare con una macchina a vapore attraverso due iugeri di terra? È impossibile; quindi voi vi precludete l'adito ai miglioramenti progressivi della ricchezza nazionale con questa legge di successione.

Difatti l'esperienza giustifica quello che io dico. Guardate l'agricoltura inglese, confrontatela colla francese, e vedete qual è la differenza.

Potrebbero i Francesi nei loro briccioli di terra far quello che fanno gl'Inglesi? Ne avrebbero essi i mezzi? E dove anche li avessero, la struttura dei loro fondi ci si presterebbe? Io non lo credo. Io credo che questa appunto sia la ragione dell'inferiorità della coltivazione della terra in diversi paesi d'Europa, e specialmente nel rapporto tra l'Inghilterra e la Francia. Ma, se la vostra successione arresta i progressi dell'agricoltura, uccide l'avvenire industriale, manifatturiero e commerciale della nazione. Nell'organizzazione attuale del mondo economico, organizzazione a grandi centri e più grandi masse di capitali che vincono e spostano i capitali di minor conto e li sottopongono a progressivo assorbimento, una legge successoria frazionatrice dei capitali tende all'inerzia delle forze individuali, costituisce l'individuo, questo unico e veramente operoso, creatore della ricchezza, in uno stato di servitù in ordine alle Associazioni senza nome, senza responsabilità vera, e perciò proclivi all'avventatezza, pericolose spesso e, oserei dire, dannose sempre. Se un industriale ha tre o più figli, una macchina, un opificio, un avviamento, e vuol fare tra loro un riparto possibile con lo sviluppo progressivo della sua industria, il vostro Codice che avrebbe dovuto ordinare indirette disposizioni a ciò fare, lo impedisce allora pure che l'abbia fatto. Esso non può lasciare l'opificio al figlio intelligente, perchè è costretto a dividere la metà del suo avere fra tutti i figli.

Veduto quai poco razionali e poco socialmente utili principii informino la legge successoria, e come poco misurate disposizioni il Codice prenda circa i beni dell'assente, vediamo quale sia la missione del Codice, e come esso l'abbia compita in quel grande atto della vita civile che chiamasi *matrimonio*.

Ieri ne ho già qualche cosa discorso sotto il rapporto dell'età necessaria per contrarre matrimonio, quindi la Camera mi avrà compatimento se mai mi

accadesse di ripetere qualcheduna delle idee virtualmente accennate ieri.

Il Codice che abolisce di fatto, non di nome, la patria potestà...

PISANELLI, relatore. No!

NINCHI... crea un diritto che io non saprei denominare se non lo appellassi della senile età, il diritto dei vecchi; non esiste più la patria potestà, ma esiste il diritto dei vecchi: questo diritto è quello che sottomette il cittadino fino ai 25 anni al loro beneplacito nella elezione la più spontanea di tutta la vita, quale è quella del matrimonio.

Io posso aver dunque 21 anni; sono maggiore d'età, e già ho scossa la patria potestà; la legge mi riconosce uomo capace a tutto, e dovrò domandare, ponete, ad un avo materno il permesso di prender moglie, e non basta domandarlo questo permesso, ma bisogna ottenerlo, e se non lo ottengo non posso sposare colei che amo.

Signori, mi sembra strano questo associare il programma del mio avvenire rappresentato dal matrimonio, il futuro, con la gelida espressione del passato rappresentato da un vecchio.

Voi abolite tutti i principii e create delle restrizioni che non hanno nessuna ragione di essere; che voi aveste dato al padre il diritto d'impedire il matrimonio del figlio, comprendo, ma che lo abbiate dato anche al vecchio ascendente che non conosce niente della mia indole, dei miei affetti, dei miei sentimenti, che non conosce niente della mia capacità, niente dell'obbligazione che posso avere verso la persona che scelgo in consorte, e che il vecchio, maschio o femmina che sia, pel Codice è l'istesso, abbia lui solo, senza remissione, senza appello a giudicare di me, del mio avvenire, della mia ragione di esistere nella vita, mentre il mondo in cui esso vive è opposto al mondo in cui vivo io; questo è quello di cui non mi capacito, e che anzi non riesco a comprendere!

Questa è cosa strana, onde servirmi di una parola modica.

Ma vi ha di più; dopo aver creato questo diritto della senile età almeno il Codice avesse fiducia nella saviezza del medesimo, credesse almeno che i suoi responsi fossero sempre nel senso del vero. No, signori; esso diffida anche di quest'autorità che ha imposta all'uomo di 25 anni, può essere che questi vecchi capricciosi, col loro operare caparbio, facciano perdere una buona occasione ad una ragazza. Concepito il dubbio, subito in moto gli agenti della legge, i parenti e che so io, hanno il diritto di andare dal giudice, e dire: quel vecchio male si appone impedendo il matrimonio della mia consanguinea; e a porte chiuse il tribunale giudica se insano o savio è l'operato del vecchio.

E ben a ragione a porte chiuse, perchè là dentro muore il pudore di una giovane. Questa facoltà non profitterà certo alla giovane modesta e pudibonda, ma alle donne chiassose, irriverenti, a quelle donne che hanno perduto il pudore.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

Questa facoltà che voi date anzi che servire al bene non servirà che al male.

Ma poi perchè questa disuguaglianza? Perchè dare il reclamo alla femmina e non anche all'uomo?

Una volta che voi diffidate del responso di questa autorità senile dovete tutelare anche l'uomo dall'insania del suo procedere. Non vedo la ragione di questa differenza.

Ottenuto l'assenso dell'età senile, fatte in diversi periodi formalistiche pubblicazioni di questo matrimonio, messa assieme una infinità di certificati di titoli che non saprei qui ridire, nulla ancora mi sarà riuscito di concludere se un parente mi abbia accusato di matto, od altre incapacità fisiche forse, avanti ai tribunali per impedire il mio matrimonio (e questi casi di parenti interessati alla successione di un celibe, i quali per impedire il matrimonio possono tacciar di matto ed inventare qualsiasi pretesto non sono certo improbabili), il matrimonio si sospende, si forma un giudizio, dal risultato del quale dipenderà se il matrimonio debba o non debba contrarsi.

Ma supponiamo superati tutti questi pericoli, che il congiunto ansioso della mia eredità non si trovi, o se l'audace vi fosse, sia vinto in giudizio, che tutte le formalità siano compiute, nei tempi antichi io avrei potuto con una riga di procura incaricare un amico intimo di sposare per conto mio, oggi non è più possibile; il matrimonio è una specie di *atto solenne* degli antichi romani che dev'essere fatto colla unità di contesto e colla presenza materiale dei contraenti.

Si dice che la volontà di chi contrae potrebbe all'atto del matrimonio essere mutata: ma se vale questa ragione togliete tutte le procure, perchè sempre vi sarà il pericolo che il mandante, il quale sta a Londra, per esempio, abbia mutato avviso quando io suo procuratore stipulo, per esempio, a Torino. Io non capisco come, specialmente considerando il matrimonio come un semplice contratto, si debba essere più rigorosi di ciò che si era quando lo si considerava come un sacramento.

Finalmente coll'aiuto della Provvidenza il matrimonio è compiuto: saranno gli sposi tranquilli? Niente affatto: io tremerei se fossi una fanciulla. (*Ilarità*) Al domani lo sposo porge una querela di incompetenza dell'ufficiale dello stato civile; questa incompetenza (incompetenza provocata da me che sono un seduttore, un cattivo soggetto), questa incompetenza quando sia accolta, annulla il matrimonio.

L'unica limitazione è, purchè non ci sia stata coabitazione.

Realmente io credo che la parola *coabitazione* non salvi niente, poichè può non esservi stata coabitazione, e può esservi stato qualche malanno peggiore, e può esservi stata coabitazione e non esservi stato niente di male.

VIGNA. Bisogna intendersi nei termin.

NINCHI. La parola *coabitazione* non significa consumazione del matrimonio.

Ma se per avventura non si è sbagliato l'ufficiale dello stato civile, si è preso propriamente un ufficiale *ad hoc*, il matrimonio da questo lato è valido.

Dopo quattro o cinque mesi viene fuori lo sposo e dice: ma io non aveva il consenso dei vecchi, di quei tali vecchi che me lo dovevano accordare; dunque il matrimonio è nullo; di più può alcuno di que' tali vecchi dopo alcuni mesi di matrimonio venir fuori e dire che io non aveva l'età maggiore di venticinque anni, età forse mentita prima per non avere bisogno del parere de' vecchi. Qualunque siano i pianti, i dolori di queste due anime innamorate, che hanno prelibato a grandi sorsi le dolcezze delle nozze in varii mesi di vita comune, il vecchio reclamante, armata la mano di una sentenza e seguito dall'uscire, riesce a materialmente dividerle, destinandole a chi sa quali altri strani coniugii.

In ogni caso però il matrimonio dopo un certo termine, che adesso non ricordo, sia per l'acquiescenza di questi vecchi che potevano realmente opporsi a questo matrimonio, sia per l'acquiescenza di altri interessati, e per l'acquiescenza degli sposi stessi che contro il fatto proprio avrebbero potuto addurre la querela che si fonda sopra il diritto di un terzo, o sulla propria turpitudine, addivene valido, irretrattabile.

Ma io domando qui come si vuole l'acquiescenza implicita degli sposi e d'interessati che potevano reclamare? Qual effetto può avere cotesta acquiescenza? Se per fare il matrimonio non è ammessa la procura, se si esige la presenza personale dello sposo, se il matrimonio per molte altre formalità debb'essere foggato ad atto solenne; se, onde quelle formalità abbiano una ragione di essere, il matrimonio del vostro Codice è un vero atto solenne, il medesimo è sempre nullo quando abbia qualche difetto. Ciò ch'è di diritto pubblico non può essere pregiudicato dal consenso delle parti. E se non è un di quegli atti che gli antichi chiamavano *soleni* perchè tanta furia di cautele preventive, di pene repressive tendenti a guarentire una certa simmetrica regolarità dei matrimoni? Voi per tal via anzi che assicurare l'interesse pubblico e la libertà del cittadino danneggiate e l'uno e l'altra. Dirò pure: se non è un atto solenne, ma un contratto che sta per l'assenso concomitante di più persone, perchè, avuti i debiti rispetti alla prole, solo interesse che la Società abbia nel matrimonio, non ammettete il divorzio?

Nella esclusione del divorzio io vedo una inconseguenza, una tirannia a carico degl'italiani non cattolici, ebrei e protestanti, che hanno la facoltà del divorzio per indulgenza della loro religione, la cui morale sarà sempre inarrivabile da una legge civile, sebbene possa essere inferiore alla cattolica religione. Nè può temersi che degeneri in licenza; ciò non avvenne presso i nostri maggiori, non avviene presso gli ebrei e i protestanti, non è temibile che avvenga presso della grande generalità degl'italiani ch'è cattolica. La religione che dirige, non vincola la volontà, vi rassicura, o signori, contro la possibilità dell'abuso.

Specie di famiglia simulata è l'adozione. Questo è principio desunto dal diritto romano. Non so però perchè anche qui si abbia ad intromettere la mano del legislatore. L'adozione debb'essere libera, non si dee richiedere ch'io sia debitore della vita al figlio adottando e che l'abbia alimentato per sei anni prima. Perchè questa preventiva alimentazione di sei anni? È forse una specie di prova?

Nè so perchè si richieda che uno mi abbia salvato la vita perchè io possa adottarlo. È forse improvvido ch'io adotti uno che non mi abbia salvato la vita? E forse impossibile che esistano altre ragioni per far sì che uno meriti d'essere da me adottato? Nè vedo perchè in queste cose si metta la malizia avanti e si proibisca l'adozione del figlio naturale. A che pro ricercare se è naturale o non naturale il figlio che voglio adottare?

E tanto meno ciò è logico nel concetto del Codice, in quanto largheggiare nella cognizione e nella legittimazione dei figli naturali. Perchè mentre largheggiate in quel senso non potete ammettere, o per lo meno non escludere la possibilità che io adotti un figlio naturale? Non vi ha timore che si ricorra all'adozione de' figli naturali quando la loro legittimazione è così facile com'è nel sistema del Codice.

Ma io, o signori, non voglio abusare della bontà della Camera. Vedo che mi sono molto dilungato e quindi mi restringerò a due sole questioni. L'una è la lesione nelle compre-vendite, l'altra è l'interesse nel mutuo.

Vediamo che cosa abbiano fatto i nostri legislatori in ordine a questi due argomenti.

Prima di tutto io dirò che quando voi entrate nel sistema della lesione nelle compre-vendite, dovete per identità di ragioni ammetterle nelle permutate, nelle locazioni, in tutti insomma i contratti di buona fede.

Non capisco come voi mi ammettiate la lesione nella compra-vendita sino al punto di dichiararne nulla la rinuncia dell'azione, e poi estendiate a tutti gli altri contratti che forse più della compra-vendita stessa possono dare la manifestazione sensibile della lesione.

La permuta dei nostri giureconsulti è rappresentata appunto come un modello della prova della lesione, quando volevano osservare come e quando potesse avere lesione non solo il venditore, ma pure il compratore.

Niuno ignora la controversia sull'applicazione delle parole *si ultra dimidium iusti pretii laesus fueris* al compratore, se cioè per essere stato leso oltre la metà del giusto valore il compratore avesse dovuto pagare 16 o 21 una cosa che abbia il valore di 10. Come adunque non applicate la lesione alla permuta, e ad ogni altro contratto, in cui si sia avuto qualche cosa meno della metà di quel corrispettivo che si era in diritto di attendere?

Siate logici, o signori, o estendete il principio della lesione a tutti i contratti bilaterali di buona fede, o voi lo dovete respingere dalla compra e vendita. Ma mi direte: dunque il cittadino potrà essere ingannato,

potrà essere sedotto, potrà essere danneggiato impunemente nel suo interesse. Il cittadino, dico io, saprà fare la guardia al proprio interesse più di quello che non lo sappia fare la legge, primo punto. Secondo, se sarà stato ingannato egli ha l'azione di dolo. Questa azione di dolo può discendere ancora dall'immanità dell'istessa lesione. Supponete che io abbia pagato il venti o il venticinque per cento soltanto del giusto prezzo, in questo caso la differenza è così grande che essa è da se stessa, se non la prova manifesta, la fortissima presunzione di dolo, quindi io credo che l'azione ex-dolo potrebbe naturalmente correggere l'eccesso al di là di quella sfera entro cui le leggi dell'epoca grandiosa di Roma nostra permettevano ai cittadini di *sese invicem decipere*, perchè ritenevano che un cittadino romano non si sarebbe fatto ingannare, e in ogni caso sarebbe stato indecoroso se se ne fosse querelato. La esclusione della lesione enorme combina con la dottrina che pretendete di avere in ordine all'interesse.

Il Codice proclama in teoria la libertà dell'interesse, e nella sostanza l'esclude completamente. Si dice prima che si può pattuire qualunque interesse pel denaro, e poi si dice il contrario; certamente non si dice con tale formola, ma però il concetto è questo. In materia d'usura v'era molto da disputare; la mala peste dell'usura aveva messo in pericolo l'istessa repubblica romana, la secessione del popolo al monte Aventino era originata dall'usura. Di qui la necessità dell'*unciarium foenus* della legge delle XII tavole, onde comprimere la mala peste degli usurai, e questo, sebbene in varie proporzioni secondo i tempi, dalle diverse legislazioni è stato trasmesso fino ai giorni nostri. Il cattolicesimo andò anche in qualche punto più avanti, e, valendosi di quel detto: *mutuum date nihil inde sperantes*, ha voluto tradurre nella pratica degli umani negozi il merito della virtù evangelica.

Però, dacchè lo stimolo dell'interesse superava l'ossequio alla carità del prossimo, ed al precetto della religione, i canonisti hanno presentato una teorica che in ultimo era la libertà dell'usura; essi vi dicevano: voi potrete pattuire un'usura proporzionata alla cessazione del lucro cessante e del danno emergente. E questo lucro cessante e danno emergente era constatato nella pratica da sensali, i quali nei giorni nostri direbbero, per esempio, che l'interesse del danaro è al 9 od al 10 per cento. Secondo questa pratica canonica l'interesse del danaro in sostanza si livellava all'altezza dell'offerta della domanda; era mobile, era certamente più razionale della tassa che stabilisce il Codice quando manchi la convenzione.

Dippiù avevano i canonisti osservato che, qualunque cosa si dicesse del *mutuum date nihil inde sperantes*, questo danaro non era una cosa per sé medesima infruttifera, che era uno strumento di lavoro, di operosità, che era un fattore di ricchezza; quindi hanno riconosciuto giusto che, ove questo strumento si avvicinasse al lavoro e producesse un aumento della ricchezza stessa, il prestatore dello strumento, il capitalista ne

avesse una quota parte; e quindi avevano introdotta la formola del cambio obliquo, la quale immaginava, se non era reale, una specie di società tra il capitalista che dava e l'uomo operoso, industriale, l'operaio che prendeva, e prendendo si obbligava ad una quota di utile, e per conto e misura della quota di utile ad un tanto per cento.

Però nel fondo questi erano palliativi, rimaneva sempre la questione se l'usura era o non era lecita e morale, se l'usura era permessa in diritto, e, nel caso, fino a che livello. Intanto le scienze economiche progredendo hanno posto all'evidenza che il danaro, come tutte le altre merci, cresce o diminuisce di prezzo secondo il rapporto dell'offerta e della domanda; che il volere o negare assolutamente, o dare assolutamente un determinato interesse al danaro, era stabilire un principio contrario alle leggi economiche; che per le leggi economiche era tanto possibile il caso in cui per un'abbondanza straordinaria di danaro e per l'impossibilità dell'impiego esso non avesse alcun valore, quanto quella in cui per una straordinaria ricerca esso avesse valuto immensamente. E poichè i Codici devono modellarsi sulle leggi provvidenziali che governano il mondo, sta bene che si sia proclamata la libertà dell'interesse.

Ma avete voi, o signori, in realtà proclamata la libertà dell'interesse? Niente affatto. Voi l'avete frenata; perchè l'interesse è per me non solo il livello del sette, otto o dieci per cento in se stesso, ma lo è anche in rapporto al tempo più o meno lungo in cui potrà percepirlo. Voi sapete l'antico motto: *il tempo è danaro*. In questo caso certamente è danaro, perchè se voi mi domandate un prestito per dieci anni, e mi date il sette per cento, io ve lo concedo più facilmente che per un anno all'otto, perchè faccio naturalmente il conto di tutte le eventualità dei dieci anni, e alla fine del decennio calcolo di aver percepito un interesse molto maggiore dal mio danaro, di quello che ne avrei percepito, se lo avessi dato ad un interesse maggiore per un tempo minore.

Con quale logica, con quale giustizia adunque voi, dopo aver sancita la libertà dell'interesse, venite ad autorizzare chi ha convenuto l'interesse per dieci anni, a mancare alla data fede ed a rescindere il patto? Perchè? Come? In virtù di qual principio, domando io?

Però il legislatore confuta se stesso, emenda subito l'errore, conosce d'aver sbagliato, si rialza; e si rialza perchè vede l'assurdità di questo suo principio; vede che le banche ipotecarie, i crediti fondiari ed altri sarebbero esclusi con questo principio; vede che lo Stato naturalmente non troverebbe danaro se potesse, a suo volere, dopo cinque anni, restituire la somma. Nella stessa pessima condizione sarebbero i comuni. Si accorge in fine che la sua tutela si rivolge precisamente a danno dei tutelati. Allora, egli dice, per questi casi (quasi l'identica ragione non vi fosse per tutti gli altri), per questi casi è ammessa la libertà indefinita dell'usura per tutto il tempo che uno vuole.

Ma è questo un usare la logica? È questo il modo di fare un Codice dietro cui possa venire la scienza? Come si fa a redigere a scienza il vostro Codice? Quali sono i principii generali? Sapete che la scienza non è formata da tante disposizioni che tra loro non si connettono, ma essa è l'insieme di principii generali coordinati tra loro gerarchicamente e connessi ad un'idea, un principio superiore. Io non potrei costituire la scienza del vostro Codice.

Esaminato in questo modo il progetto, io concludo che meno i cattivi cittadini, i quali sentono il peso della nazionalità italiana, e possono con un atto di semplice volontà abdicarlo avanti all'ufficiale dello stato civile; meno i cattivi debitori, i quali, con danno gravissimo degli onesti che non troveranno più credito, sono esenti dall'arresto personale, tuttochè non provino l'innocenza della propria insolvibilità, nessuno vi guadagna con questo Codice.

Io credo che in ordine a certi grandi principii superiori, il Codice Albertino fosse molto migliore; l'organizzazione della famiglia, la distribuzione dell'eredità del Codice Albertino, erano molto migliori, sebbene non ottime. Da questo lato abbiamo molto peggiorato.

Io credo, come ho detto poc'anzi, che molti miglioramenti sotto altri rispetti siano stati introdotti in questo Codice. A confronto di tutti i Codici d'Europa, se non migliore, è certo al livello dei medesimi; ma, mio Dio, in Italia, al tempo in cui siamo, da uomini così competenti, potevamo attenderci di meno? Io parlo francamente, per quanto riconosca un gran merito, tuttavia devo confessarlo, che io attendeva, anzi a buon diritto reclamava di più.

Io dico che non era neppure difficile avere di più, era anzi molto facile.

A me pareva che ci fosse una legislazione molto più giusta, equa e liberale, riassunta in meno parole, di quello non sia il Codice attuale; si una legislazione molto più viva e fresca della vostra; eppure ha l'età di tanti secoli! Tanto è vero che quando la verità è ritrovata è sempre applicabile.

Io ammiro le ottime prescrizioni del Codice novello intorno alla condotta delle acque, intorno a quelle affezioni e modi di essere che chiama servitù legali, che sembrano in gran parte indotte dalla necessità dei bisogni moderni della vita; ma nel titolo *de aqua pluvie*, nel titolo *de aqua estiva*, nel titolo *de damno inferto*, *de novi operis nunciat*, vi ho trovato quelle che per l'odierno bisogno è introdotto nel nuovo Codice tutto scritto alla lettera.

È curioso vedere come i romani descrivevano bene quello che voi dite servitù legali, le quali spesso non sono che una necessità, una condizione fisica che impone certi obblighi ai fondi, non una servitù; quindi solo figuratamente si direbbe servitù legale. Con maggior proprietà di metodo si dovrebbe comporre dei rapporti giuridici che nascono da quelle condizioni lo stato delle cose, come si è composto in ogni Codice lo stato delle persone. Con qualche aggiunta tolta dai titoli che

ho di sopra indicato e da altri correlativi, messi in disparte alcuni titoli che oggi hanno un'importanza storica e scientifica per coloro soltanto che attendono allo studio del diritto romano, e invertita la frase da piana e scientifica in imperativa, le istituzioni nostre col corredo di migliorate disposizioni sull'assenza, del vostro sistema sulle iscrizioni, trascrizioni, libri dello stato civile e di poche altre, sono tuttora il miglior Codice del mondo.

Conchiuderò augurando ai compilatori di questo Codice di migliorarlo non tanto nell'espressione ultima della formola, quanto nella logica e ne'principii fondamentali per dare finalmente all'Italia una legislazione, che sia degna di quel popolo, il quale anche servo ha pur colla autorità morale delle sue leggi regolato, e sotto l'involucro dei diversi Codici, regge tuttora il mondo.

PRESIDENTE. Il deputato Mari ha facoltà di parlare.

MARI. Signori, sento pur io il dovere di manifestarvi alcuni pensieri su questo disegno di legge. Con esso, già lo sapete, vi propongono di votare in blocco tre Codici: il Codice delle leggi civili, il Codice di procedura civile ed il Codice della marina mercantile; e, quasi ciò fosse poco, altre sei leggi, l'una più importante dell'altra.

In verità, signori, io credo che nella storia dei Parlamenti non siavi esempio di progetto sì ardito. Io credo che non sia stato mai presentato un progetto di legge d'una portata immensa come questo e che aprisse un campo sì largo alla discussione. Non creda però la Camera che, profittando della vastità e varietà degli argomenti, io mi proponga di abusare del suo tempo e della sua benevolenza.

So che la Commissione, inesorabile, non accetta emendamenti; so che essa è pronta a respingere qualunque emendamento si proponesse di fare all'una o all'altra disposizione dei Codici; ed io che ho l'onore di essere, benchè dissenziente, uno dei commissari sento quasi l'impegno morale di non proporre emendamenti, nè sui principii fondamentali, nè su tale o tal'altra disposizione. Però, senza intrattenervi più oltre nella critica di questi progetti (chè a tale ufficio bene e dottamente adempiono gli onorevoli preopinanti), mi limiterò a dichiarare le ragioni per le quali non mi dà l'animo di votare i Codici, e massimamente il Codice delle leggi civili, nel modo che or si vorrebbe; le ragioni per le quali propongo alla Camera che approvi in parte e in parte rigetti questo disegno di legge.

L'onorevole signor ministro guardasigilli nella sua prolusione di ieri l'altro vi parlava di *spasimanti per le autonomie legislative* cui turbano la quiete dell'animo *gli amori e le ubbie municipali*. Prego bene l'onorevole ministro di non mettermi nel novero di cote-sta gente.

Io desidero, quanto altri mai, un Codice veramente italiano, il quale per tutto il regno regoli in modo uniforme i rapporti e gl'interessi di diritto civile privato;

un Codice che non accetti come progresso di scienza e di civiltà qualunque utopia sentimentale, un Codice che uniformi le sue disposizioni ai costumi nostri; un Codice che provveda sì ai bisogni attuali, ma in parte tempo rivendichi le antiche tradizioni italiane, più o meno interrotte per servile imitazione di leggi e di istituzioni straniere. Un Codice siffatto io lo vorrei; e appunto per questo non so persuadermi (e ne sento la più viva ripugnanza) che un'opera di sì grave momento debba essere da voi sanzionata nel modo il più eccezionale; senza che il progetto sia stato trasmesso agli Uffici nostri, senza che una Commissione speciale lo abbia esaminato, senza che neppur la vostra Commissione che si occupa di questo disegno, abbia esaminato nè i principii fondamentali, nè le varie disposizioni del Codice, però che (non lo direi, se già non lo avesse, con la sua lealtà, esattamente narrato l'onorevole nostro relatore) la Commissione non accolse nemmeno il più modesto consiglio di un altro onorevole nostro collega, il quale proponeva che la Commissione stessa incaricata di riferire su questa legge venisse esaminando il progetto del Codice e proponesse quegli emendamenti che le sarebbero sembrati opportuni.

Neppure questo si fece. Credè la Commissione che questo facendo, avrebbe ecceduto i limiti del suo mandato.

Ora io domando al senno vostro, o signori, se potete votarsi un Codice, senza che una Commissione vostra lo abbia esaminato.

La Commissione, per giudicare, quali codici e quali leggi debba darsi al Governo la facoltà di promulgare e di porre in osservanza, prefisse a lei stessa alcuni criteri, stabilì alcune norme; e in sostanza si limitò ad indagini e considerazioni estrinseche. Disse la Commissione, doversi proporre che al Governo sia data facoltà di pubblicare i codici e le leggi: 1° Quando fossero *ben noti* alla Camera, prima norma; 2° quando *grave ragioni* potessero giustificare la deviazione dal metodo consueto, seconda norma; 3° quando concorressero *garanzie sufficienti* ad acquietare la coscienza di ciascun deputato sulla bontà intrinseca delle leggi terza norma.

Vedrà la Camera, se la Commissione abbia fatta retta applicazione delle norme da lei stabilite. Dirà a ciascun deputato la sua coscienza, se questi codici e questi progetti di legge gli sono *ben noti*; ed io sarò contento, che tutti coloro ai quali la coscienza dicessi che questi progetti non gli sono *ben noti*, favorissero del loro suffragio il mio emendamento.

Frattanto a me giova avvertire che non era poi così effrenato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Boggio, e da noi votato nella memoranda tornata del 19 novembre, nella quale fu deliberato il trasferimento della capitale.

L'onorevole ministro, è vero, prese coraggio da questo testo ordine del giorno a presentare tutti i Codici e tutte leggi di ordinamento giudiziario; ed anco nel

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

sua prolusione dichiarava di fare assegnamento sull'*illuminato patriottismo* della Camera, e vi esortava a non ripudiare il vostro ordine del giorno.

Ebbene, ricordiamone un poco i termini e il vero concetto.

In quali termini fu esso formulato? Quale ne fu il vero concetto? Fu questo:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un progetto di legge che provveda alla più pronta unificazione legislativa ed amministrativa, *in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capitale*, passa all'ordine del giorno. »

La Camera dunque, se pure intese (e ciò veramente non apparisce dall'ordine del giorno) di rinunciare alle forme e garanzie consuete; se pure intese di dare facoltà al Governo di promulgare e porre in esecuzione Codici e leggi non esaminati nè da' suoi Uffici, nè dalle sue Commissioni, certo è che dichiarò esplicitamente doversi verificare gli estremi della necessità e dell'urgenza.

L'ordine del giorno non poteva essere espresso più chiaramente; ove non è ambiguità di parole, non occorre interpretazione.

Non si contentò la Camera che i progetti fossero *ben noti*; non si contentò che concorressero *gravi ragioni*, ma volle e dichiarò espressamente che le leggi da pubblicarsi non solo fossero necessarie, bensì fossero richieste urgentemente dal trasporto della capitale.

Or bene, o signori, a me sembra che il ministro guardasigilli, proponendo unitamente alle leggi dell'unificazione giudiziaria tutti questi Codici, abbia ecceduto i limiti della necessità e dell'urgenza.

Tutti i suoi ragionamenti, ai quali ho tenuto dietro con assidua attenzione, mi hanno fatto sentire il desiderio di una maggiore precisione di idee. Non bisogna confondere ne l'utilità colla necessità, nè la necessità coll'urgenza.

Ognuno lo intende: può essere una cosa utile senza che sia necessaria; può essere necessaria senza che sia urgente.

Si trattava, per modo d'esempio, dell'unificazione delle leggi amministrative? Evidente era l'urgenza, e bisognava votarle.

Si tratta delle leggi d'unificazione dell'ordinamento giudiziario? E, quantunque io abbia gravissimi dubbi sull'istituzione dei giurati e sulle leggi che la regolano, quantunque avrei preferito che, in vece di tante modificazioni parziali, di tante mezze misure, e, perdonate la frase, di tanti rattoppamenti, si fosse proposta una riforma radicale, definitiva, più semplice, più razionale e men dispendiosa, quantunque fossero questi i miei desideri; nullameno ne vedo la urgenza, e sono pronto a votarle.

Si tratta della legge che deve regolare per tutto il regno in modo uniforme le espropriazioni cagionate da pubblica utilità? ed io la reputo, non che urgente, urgentissima, e sono pronto a dare il mio voto.

Sono pronto a dare il mio voto favorevole a queste leggi, non solamente perchè ne vedo l'urgenza, ma perchè non mancano affatto le garanzie del sistema costituzionale. Tutte questi leggi furono trasmesse agli Uffici, di tutte gli Uffici si occuparono, per tutte furono nominate le Commissioni, su tutte le Commissioni vi riferirono.

Ma quanto al Codice civile non è così. Potrei dire che legalmente, ufficialmente il Codice qui non esiste. Non è stato presentato, non è stato deposto sul banco della Presidenza; ma da questo prescindo. Il progetto del Codice civile, e questa non è forma materiale, ma garanzia della maggiore importanza, non è stato trasmesso agli Uffici; gli Uffici non hanno nominato una Commissione speciale che lo esaminasse e ne discutesse i principii fondamentali. Di più, ve l'ho detto, neppure la Commissione nostra l'ha voluto esaminare e discutere. E si che la compilazione di un Codice civile è opera del più grave momento; e non vedo l'urgenza di precipitarla così. Mi tornano alla mente e mi è grato ripetere le bellissime parole e le elevate considerazioni, colle quali incominciava il senatore Vigliani, giureconsulto egregio, la sua relazione su questo progetto di legge.

« L'opera più grande, egli diceva, l'opera insieme la più ardua, a cui possa por mano il potere legislativo; è per fermo quella di dare un corpo di leggi civili ad un popolo che fu antico maestro di legislazione al mondo soggiogato dal suo valore; che anche nei giorni delle sue più misere sventure tenne pur sempre un grado distinto fra le genti più colte; che, diviso per secoli da esterni ed interni oppressori in piccoli Stati, diversi per leggi, costumanze e tradizioni, ebbe in questi tempi la rara e privilegiata ventura di riunire quasi tutte le sparse membra in una sola nazione libera ed indipendente.

« Molto meno difficile impresa è l'unificare il diritto pubblico; poichè, se esso sovrasta al diritto civile per l'altezza dell'oggetto, e lo tiene anzi sotto la sua tutela, come ben osservò un sapiente pubblicista, in quanto garantisce l'invulnerabilità di tutti i diritti, certo è che le leggi civili si svolgono in un campo assai più vasto, abbracciano interessi più svariati, hanno più frequente ed anzi quotidiana applicazione. Imperocchè la legge civile raccoglie l'uomo al suo nascere, lo accompagna e lo guida in tutti gli atti della vita, gli insegna i doveri di cittadino, di sposo, di padre, di figlio; ne riceve le ultime volontà e va infine ad assidersi custode pietosa del suo sepolcro. »

Ora volete voi, o signori, che un'opera sì grande e sì ardua debba essere da voi sanzionata senza le forme e senza le garanzie costituzionali, mentre per le leggi ancora di secondaria importanza queste forme si osservano? Quando per una legge che oltrepassa il merito di lire 30,000 è d'uopo e l'esame negli Uffici, e l'esame di una Commissione, e la discussione nella Camera, per un'opera come questa, o signori, non dovrà esser necessaria?

Se mi dite: è utile l'unificazione delle leggi civili, lo ammetto senza difficoltà, quantunque a codesta ragione un'altra potrebbe esserne contrapposta, che cioè la precipitata unificazione ha pure i suoi inconvenienti, e può portare perturbazioni gravissime.

Mi dite: la promulgazione delle leggi è una necessità politica! Ed io non lo credo, od almeno ne dubito seriamente; e a giustificare il mio dubbio potrei rammentare esempi antichi e moderni, che tacerò perchè non mi piace di fare sfoggio di facile erudizione.

Mi dite poi che la pubblicazione di questi Codici è urgentemente richiesta (estremo voluto dal vostro ordine del giorno), urgentemente richiesta dal trasferimento della capitale, talchè si debba deviare dalle forme e dalle garanzie statutarie e regolamentari? Ed io lo nego assolutamente. Spetta a coloro, i quali vi propongono una sì ardita deviazione dallo Statuto e dal regolamento, il provare non solo la necessità; ma l'urgenza; e urgenza sopravvenuta in quest'occasione del trasferimento della capitale.

Quali sono, di grazia, le ragioni che si adducono per dimostrare l'urgenza? A buon conto vi propongono eglino stessi di rimettere, se non la promulgazione, l'osservanza di questi Codici al 1866; ma questa, o signori, non è un'evidente contraddizione? Se il pericolo fosse nell'indugio, voi dovrete proporre e deliberare che, col trasferimento della capitale a Firenze, dovessero, non che promulgarsi, porsi simultaneamente, immediatamente in esecuzione tutti questi Codici! Ma, prescindendo ancora da quest'osservazione, quali sono le ragioni che si adducono per provare l'urgenza? Io le riassumo in breve e vi rispondo.

« Male può aversi unità di regno (dice il ministro guardasigilli nella sua relazione), quando la qualità di cittadino italiano si acquista in diversi modi nelle varie parti, in cui poc'anzi era divisa l'Italia. »

Questa è la prima ragione. Ed io osservo che la legge, la quale determina le cagioni ed i modi di acquistare o di perdere la nazionalità, è legge politica, più che legge di diritto civile; nè dovrebb'essere a tutto rigore inserita nel Codice delle leggi civili; a più forte ragione, se si adottasse il principio più largo e più liberale che fu proposto, se ben mi rammento, nel primo progetto presentato dall'onorevole Cassinis nel 1860, il principio, intendo dire, dell'assoluta parificazione degli stranieri ai nazionali nel godimento e nell'esercizio dei diritti civili. In questa parte il progetto, che vi viene oggi proposto, anzichè progredire, va indietro.

Comunque sia, potrete voi per questa prima ragione dimostrare l'urgenza che giustifichi la violazione delle guarentigie costituzionali, se dal 1860 in poi non si è mai pensato a proporre una legge politica la quale stabilisca uniformemente per tutto il regno i modi di acquistare o di perdere la nazionalità? Se in pratica si fossero veramente presentati tutti gl'inconvenienti e tutti i danni che oggi andate esagerando, ma certo non si sarebbe mancato di provvedere.

« Non può aversi unità di regno (continua la relazione del ministro, quasichè ora unità di regno non vi abbia!), quando lo stato delle persone è retto da varietà di legge nelle varie provincie, quando la successione legittima che si apre in Italia si devolve a diverse persone, secondo che i beni stabili, che formano parte dell'asse ereditario, si trovano in una o in altra provincia del regno. »

Ed è qui che più si esagerano gl'inconvenienti della varietà delle leggi fino al punto di considerarla come una negazione flagrante dell'unità nazionale. Ma tutti questi argomenti (oltrechè si può replicare, come ho già detto, che anche l'unificazione non fatta bene e precipitata può recare inconvenienti gravissimi) potrebbero addursi per dimostrare l'utilità dell'unificazione legislativa, non mai l'urgenza, e urgenza tale che giustifichi l'inosservanza delle forme costituzionali, l'abbandono di tutte le garanzie prescritte dallo Statuto e dal regolamento della Camera.

« Nella sede del Governo (continua la relazione del guardasigilli) si concludono i contratti che debbono avere esecuzione in tutto il regno. I bisogni dell'antica Roma non sono più quelli dell'età moderna; e i popoli di tutte le altre parti d'Italia, i quali già provarono il beneficio delle leggi codificate, male potrebbero acconciarsi a ritornare all'incertezza del diritto non scritto di leggi sparse e poco conosciute. »

Ma queste, o signori, sono vane frasi, e non vere e buone ragioni! Bisognerebbe addurre esempi per dimostrare la supposta diversità tra le leggi che regolano le obbligazioni ed i contratti in Toscana, e quelle che li regolano nelle altre provincie del regno; non che gli inconvenienti i quali potrebbero nascere dallo stipulare i contratti del Governo giusta le leggi che sono vigenti in Toscana.

Diceva l'altro ieri l'onorevole ministro (e ripeto le sue precise parole): « la Toscana, che si è trovata sempre a capo di tutti i civili progressi, nullameno credè di potersi adagiare tranquilla sulle tradizioni del diritto romano, sugli *statuti*, sui *motu-propri* e sulla giurisprudenza vivificatrice. »

Sappia l'onorevole ministro che gli statuti furono da lungo tempo aboliti in Toscana. Non ve n'ha reliquia. Alcune leggi vi sono, quelle della restaurazione del 1814, delle quali io sono tutt'altro che ammiratore, ma che non riguardano le obbligazioni e i contratti. Non ignora l'onorevole signor ministro che le obbligazioni ed i contratti in tutti i Codici moderni sono regolati da disposizioni conformi al diritto romano: se vi sono alcune differenze, nè so quanto ragionevoli, le disposizioni che regolano la materia dei contratti e delle obbligazioni in tutti i Codici, non fanno che riassumere le leggi romane.

Tutto questo io dico, non per impugnare l'utilità dell'unificazione delle leggi civili, non per negare il beneficio d'una legislazione uniforme, sibbene per escluderne quella pretesa urgenza che giustifichi un sistema di votazione assolutamente incostituzionale.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO

Dopo ciò la relazione del signor ministro, e più largamente la relazione della Commissione nostra, per dimostrare che vi sono garanzie sufficienti ad acquietare la coscienza di ciascun deputato, vi fanno la storia degli studi preparatorii di questo progetto di Codice. Rammentano i progetti presentati dall'onorevole nostro presidente, quando era ministro guardasigilli; il progetto presentato dall'onorevole Miglietti, giureconsulto di chiara ed onorata ricordanza; rammentano i lavori delle varie Commissioni governative, le osservazioni dei magistrati e delle curie, e, per ultimo, la relazione della Commissione del Senato che ne propose l'approvazione.

Ma, chi ben consideri, l'argomento che si pretende desumere da tutta questa storia di studi preparatorii, ha il vizio logico di provar troppo. Me ne appello all'onorevole Mellana, così geloso difensore delle garanzie costituzionali. In che si risolve siffatto argomento, o signori? Si risolve nel dire: *questo progetto è stato studiato tanto da altri, non importa che lo studiamo e lo discutiamo noi*. È un argomento che ha il vizio logico di provar troppo, e perciò nulla prova.

Tutti i progetti di legge, o signori, più o meno importanti, sono preceduti sempre da lavori di Commissioni governative, da studi preparatorii. I più importanti progetti che sono stati nel corso di questa Legislatura presentati alla Camera avevano sempre il corredo dei lavori di Commissioni governative. Dovevamo per questo astenerci dallo esaminarli e discuterli?

La legge sul registro e sul bollo, la legge per la perequazione dell'imposta fondiaria, la legge di perequazione dell'imposta sui fabbricati, la legge dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e tante altre leggi, che ora non mi tornano alla mente, non furono accompagnate da tanti studi e relazioni di Commissioni governative?

Doveva per questo la Camera fare a meno di studiarle? Io dubito che forse avrebbe fatto meglio a studiarle di più; e dico questo, non per mancare alla reverenza che a voi si deve, ma perchè già vidi presentarsi progetti di riforma di alcune di queste leggi.

Ora, se gli studi preparatorii non bastano per i progetti di minor importanza, come potremo dispensarci dallo studiare e discutere, o come dispensarci dal fare almeno studiare ad una Commissione nostra speciale un Codice di leggi civili che richiede immensi studi preparatorii, pel quale gli studi preparatorii non sono mai troppi, e che richiede tempi riposati e tranquilli?

D'altronde voi rammentate le osservazioni dei magistrati e delle curie; ma noi non sappiamo e non si dice qual conto siasi fatto di queste osservazioni, e quanto abbiano influito a migliorare quest'ultimo progetto; ché anzi, se la memoria non mi tradisce, avendo nei primi tempi tenuto dietro a questi lavori, ho ragione di credere che in alcune questioni gravissime non siasi tenuto conto di quelle osservazioni.

Vero è che l'ultimo progetto fu esaminato da una Commissione di senatori che in parte lo modificò e lo

corresse; ma perchè dunque non volere per la stessa ragione che una Commissione eletta dalla Camera nostra possa correggerlo e modificarlo? Se altri lo ha potuto migliorare, non lo potremmo migliorare anche noi? Nel progetto, che ora vi è presentato, si proponeva nientemeno che il padre, rimasto vedovo, perdesse la patria potestà; si proponeva che il padre di famiglia, per la sciagura d'aver perduto la moglie, dovesse diventare un semplice tutore, ed andare in casa sua soggetto ad un consiglio di famiglia. Ripugnò alla sapienza della Commissione dei senatori codesta novità veramente irragionevole e contraria ai costumi nostri; la tolse via, e fece bene. Ma altre questioni gravissime rimangono, o signori; altre novità io trovo in cotesto progetto, che io non prenderò a discutere, perchè ormai quest'ufficio fu assai bene e dottamente adempiuto dagli onorevoli preopinanti, ma le accennerò brevemente, onde la Camera veda come è inconveniente votare un Codice nel modo che si propone.

Il matrimonio civile? Si ammetta pure. Io lo ammetto senza difficoltà. Ma perchè imporlo come forma obbligatoria, unica valevole ed efficace? E non sarebbe più conforme alla libertà, non si raggiungerebbe il medesimo intento cui mira il progetto, ammettendo codesta forma facoltativa, e dichiarando che in qualunque modo sia celebrato il matrimonio, senza la registrazione non può avere efficacia veruna quanto agli effetti civili? Prevarrà l'una o l'altra di queste opinioni; ma perchè volete portare in mezzo alla nazione una novità sì grande, senza che neppure abbiate adempiuto al dovere vostro di discuterla seriamente?

Non è novità irragionevole e improvvida protrarre l'impedimento del matrimonio ai 16 e ai 18 anni, mentre fate una legge che deve estendere il suo impero fino alle estreme Calabrie, fino alla Sicilia; ov'è tanto precoce lo sviluppo della umana natura?

Non è novità ed ingiustizia proibire il divorzio anche ai cittadini, ai quali è consentito dalle loro credenze religiose?

Non è novità, che merita di essere seriamente discussa, quella di negare alla figlia il diritto di dotazione? Non so invero come abbia potuto dire l'onorevole Pisanelli nella sua relazione, che *questo diritto era una minaccia per la pace delle famiglie, e nel tempo stesso un amaro e sterile sussidio*! Signori, nel lungo esercizio della mia professione non mi sono mai accorto che il diritto di dotazione turbi la pace delle famiglie, e molto meno che sia uno sterile ed amaro sussidio, mentre ho veduto sempre che la dote è desiderata, non che dalle figlie, dagli sposi come provvidissimo aiuto a sostenere gli oneri del matrimonio.

Mi si dirà: la figlia trova un compenso al perduto diritto di dotazione nella speranza di una più pingue quota di eredità. Ma pensate bene, o signori! Se da un lato è da temere che d'ora in avanti, sanzionato il vostro Codice, i padri di famiglia, non approvando l'eguale riparto della eredità tra maschi e femmine, si prevarranno pur troppo di questo nuovo diritto di ne-

gare la dote alle figlie, credete forse che gli sposi troveranno un compenso che basti nella speranza che un giorno le loro mogli possano conseguire più larga parte di eredità? E che mi giova frattanto, se la mia sposa all'epoca della morte di suo padre potrà conseguire la quota virile? Io non voglio, nè posso, nè debbo desiderare la morte del suocero; io debbo sostenere gli oneri del matrimonio il giorno dopo; il giorno stesso del matrimonio questi oneri, ben gravi, incominciano a farsi sentire; la dote mi dovrebbe aiutare a sostenerli; e la dote mi manca! Pensateci bene, o signori. Io non intendo discutere; vi dico solo che sono novità arditissime, e non trovo conveniente che siano accettate senza che una nostra Commissione le abbia seriamente discusse.

E, per tacere di altre che sono pure novità gravissime contro l'ordine delle famiglie, avvi quella della successibilità e della quota legittima degli illegittimi e del coniuge in concorso degli altri parenti! Ripeto che non intendo discuterle. Mi basta averle accennate alla sapienza, alla dignità vostra; perchè voi dobbiate sentire la inconvenienza di passare questo progetto di Codice civile, senza le debite garanzie, senza che una Commissione nostra lo abbia esaminato, e sulla fede di una Commissione, certamente composta di preclari giureconsulti, ma che non era di questa Camera, e nella quale può essere avvenuto che il voto di un solo abbia fatto decidere in un senso o nell'altro sì gravi questioni!

Ma come parlare, o signori, di garanzie, quando la stessa vostra Commissione che ha riferito su questo disegno di legge, ha pur sentito la necessità di proporre un nuovo esame sopra alcune disposizioni del Codice?

La Commissione propone che siano sottoposte a nuovo esame le disposizioni che concernono la misura dei diritti successorii del coniuge; quella che riguarda il deposito del testamento olografo; la necessità di ammettere l'enfiteusi, come dice, rimodernata; e l'ipoteca legale della moglie.

Non è venuta in tal guisa la Commissione a togliere autorità a questo progetto di Codice che vuol sanzionato da voi senza le forme e le garanzie consuete? Se essa ha potuto rivocare in dubbio la ragionevolezza di quelle disposizioni, perchè a ciascuno di noi non sarà lecito dubitare della ragionevolezza, della giustizia di tante altre?

E perchè, dovremo noi (non dirò disapprovare ch'è era nel suo diritto), ma fare le meraviglie che l'onorevole Ninchi siasi trattenuto in una critica così minuta delle disposizioni di questo Codice, quando la stessa Commissione, dopo tante laudi e tante apologie, ha finito col riconoscere alla stessa che è necessaria una revisione?

Ma non basta, o signori. La Commissione va più oltre. Essa propone di affidare al ministro guardasigilli non solamente i provvedimenti necessari all'esecuzione del Codice civile, ch'è questo può ammettersi,

ma ancora le disposizioni per coordinarlo a tutte quante le leggi dello Stato; le disposizioni per metterlo in armonia col Codice di procedura, e le disposizioni transitorie: cose tutte della più grave importanza!

Dove sono adunque le garanzie, di cui vi parlando la Commissione? A che si riduce, io vi domando, l'opera nostra di legislatori?

Nel dire: fate voi, signor ministro; noi approviamo ad occhi chiusi questo progetto di Codice, anzi questa massa di Codici; faccia il Governo come meglio crede opportuno. L'opera nostra si riduce a cedere o delegare al ministro i poteri legislativi! Ma questo io spero che nol farete.

Poco aggiungerò intorno al Codice di procedura civile. Dirò soltanto che mi pare impossibile che la Camera lo voglia accettare. Non solo pregiudica la questione che concerne l'ordinamento giudiziario, bensì contiene molte disposizioni che vorrebbero essere seriamente esaminate e che potrebbero dar luogo a gravi questioni.

Tali sono, per cagion d'esempio, la necessità di un mandato scritto al procuratore legale; la mancanza di un processo originale nelle cancellerie o segreterie, che voglia dirsi; l'opposizione del terzo che non intervenne, nè fu citato al giudizio; la notificazione della sentenza al solo procuratore e non alla parte soccombente; l'obbligo nel creditore, che diè a mutuo i suoi denari per averne gl'interessi, e poi la restituzione del capitale, l'obbligo di offrirsi acquirente per un determinato prezzo, non minore di cento volte il tributo diretto, quando egli abbia intenzione di promuovere il giudizio di esecuzione immobiliare! Mi pare impossibile che la Camera voglia accettare questo Codice. La stessa Commissione, nella sua lealtà, non ha potuto dissimulare che qui davvero mancano tutte le garanzie che si potevano desiderare.

Qui, dice l'onorevole ed egregio nostro relatore, con rincrescimento dobbiamo però avvertire che il progetto del Codice di procedura civile si presentava sfornito di quelle garanzie che accompagnavano (secondo esso) il progetto del Codice civile. Era stato compilato dal ministro Pisanelli con la cooperazione degli avvocati Astengo e Vaccarone, e mancava ad esso il concorso di apposita Commissione, e, ciò che più importa, un esame ponderato fatto da una Giunta parlamentare!

Abbiamo adunque la confessione degli stessi onorevoli nostri colleghi.

Il progetto del Codice di procedura civile si presenta sfornito di qualunque garanzia. Eppure vi propongono d'accettarlo! E perchè? Quale è il rimedio, quale la sanatoria che si propone?

È facile! Approvare ciecamente il progetto, e rimetterlo al Governo perchè ne faccia quello che meglio crederà, perchè vi aggiunga o vi rechi quelle modificazioni che crederà più opportune. Così dobbiamo ancora in questa parte abdicare ai poteri nostri; così dobbiamo cedere tutte le nostre facoltà; delegarne l'esercizio al ministro! Spero che nol farete.

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

In tale stato di cose, dopo le critiche fatte dagli onorevoli preopinanti, dopo la necessità riconosciuta dalla Commissione stessa di sottoporre a nuovo esame alcune parti del Codice civile, dopo l'ingenua sua confessione della mancanza d'ogni garanzia riguardo al Codice di procedura civile; in tale stato di cose, o signori, il meglio che far possiamo è di riservare ad un'altra Legislatura l'opera della unificazione legislativa.

E qui, benchè mi avveda pur troppo di aver soverchiamente abusato della pazienza della Camera, non voglio lasciare senza replica un'obbiezione che ho sentito più volte ripetere.

L'obbiezione che ho sentito ripetere frequentemente è questa.

Bisogna far presto, si dice; si colga il destro di questo momento, ora che tutto passa; facciamo i Codici, o esaminati, o non esaminati; votiamoli pure in massa, in blocco, discussi, o non discussi; votiamoli, e non se ne parli più. A che parlarne tanto? È impossibile in un Parlamento discutere un Codice, articolo per articolo. Se ora non si fanno, i Codici non si avranno mai più.

Voi vedete, o signori, che non dissimulo la obbiezione, e che la ripeto ne'suoi termini più vivi. Ebbene, esaminiamola.

Prima di tutto, per l'onore della Camera nostra io debbo rispondere, che a noi non è stato mai presentato un progetto del Codice, mai!

Nella precedente Legislatura, nel 1860, l'onorevole nostro presidente, allora ministro guardasigilli, ne presentò uno, ma solo *officiosamente*. La Camera elesse una Commissione, incaricandola di farne gli studi preparatori per agevolare poi quelli definitivi del Parlamento. La Camera si sciolse per l'annessione delle provincie meridionali; e d'allora in poi verun progetto di Codice è stato a noi presentato. Quindi alla Camera non si può far rimprovero di non esser capace di discutere o trovar modo di esaminare seriamente e votare con le debite garanzie un progetto di Codice; nè può dirsi impossibile una cosa, non può dirsi che non debba riescire, quando non se ne è fatta la prova.

Non basta. È egli vero che sia impossibile esaminare e discutere un Codice colle garanzie parlamentari? Chi dice questo, pare a me non si avveda di muovere aspra censura e gettare il discredito sul regime parlamentare.

Davvero noi non avremmo ragione di esser tanto lieti e contenti di questo regime, se ci desse modo di discutere colle debite garanzie i progetti di minore importanza, e poi non ci desse quello di garantire l'interesse della nazione nelle opere di più grave momento. Bisognerebbe dire che questo è un regime imperfetto, vizioso, impotente... Io non lo credo, o signori. Tutto può farsi e regolarmente, purchè si cerchi, e si prescelga il modo che più è conveniente. Immaginate un poco, che invece di mettere fuori un progetto intiero di Codice, e peggio ancora tre o quattro Codici in massa, il potere esecutivo, il ministro di grazia e giustizia fosse

venuto presentando, dietro un piano, un ordine prestabilito, ora una, ora un'altra serie di leggi speciali; immaginate, per modo d'esempio, che vi avesse presentato prima una legge sulle persone, poi una legge sul matrimonio, in seguito una legge sulla patria potestà, e via discorrendo, come si fece in Francia, e come l'onorevole Regnoli, se non m'inganno, propose in questo Parlamento; se ciò si fosse fatto, ma non credete voi, o signori, che a quest'ora, come abbiamo potuto votare le leggi sul bollo e sul registro, sulla perequazione delle imposte, la cui discussione durò, se non erro, quaranta giorni, e quella dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile e tante altre, non credete voi, che a quest'ora sarebbe unificata, o tutta, o almeno nelle parti che più interessano, la legislazione civile?

Io lo credo, o signori. Dunque impossibilità di discutere le leggi civili non vi è. Si rispetti lo Statuto, si osservi il regolamento, si mantenga illeso il regime costituzionale. Impossibilità di far bene, dove si voglia, non v'è.

Ponete ancora che si presenti ad una Camera o all'altra un progetto di Codice. Chè, forse mancherebbe anche in questo caso il modo di discuterlo e di votarlo senza rinunciare affatto alle forme e alle garanzie parlamentari?

La nuova Camera muterà, io credo, e farà bene l'attuale regolamento, che è, come voi ben sapete, meramente provvisorio. Potrà essa prescrivere o come procedimento normale ed ordinario, od almeno per lo studio e la discussione delle leggi più complicate e più gravi, il sistema dei Comitati. Il sistema dei Comitati potrebbe agevolare immensamente l'opera della codificazione. Ma poniamo ancora che rimanga questo provvisorio regolamento e non si adotti il sistema dei Comitati. Potrebbe almeno, a peggio andare, adottarsi il sistema che proponeva la Commissione del Senato per questo medesimo progetto di Codice civile.

Si dice non essere possibile discutere un Codice, articolo per articolo. E sia pure! Ma vi è per questo necessità di andare da un estremo all'altro? Se non è possibile discutere articolo per articolo, ne viene forse per necessaria conseguenza che non si debba nemmeno trasmettere il progetto del Codice agli Uffici? Che non lo si debba esaminare e discutere da una Commissione speciale? Che non si debbano almeno discutere le questioni fondamentali che poi non sono molte in un Codice? La Commissione del Senato proponeva, è vero, di approvarlo con un solo articolo di legge, adducendo l'esempio del Codice subalpino di procedura civile promulgato nel 1854, ma non diceva e non suppose mai che gli Uffici ed una Commissione speciale non dovessero esaminarlo, nè intendeva che codesto sistema di votazione eccezionale *dovesse limitare o ledere la libertà della discussione* sui principii fondamentali del Codice, ma solo renderne *complessiva la discussione*. Queste dichiarazioni sono riportate colla sua solita fedeltà ed esattezza dall'onorevole relatore.

Ma che vo io confutando, o signori, ed abusando della

bontà vostra? Che vo io confutando l'obbiezione dell'impossibilità, quando la possibilità è riconosciuta dal signor ministro e da' miei onorevoli colleghi della Commissione? Sì, la possibilità di esaminare e discutere i Codici colle forme e colle garanzie parlamentari è ammessa e riconosciuta dal signor ministro e dalla stessa Commissione.

È ammessa dall'onorevole guardasigilli, imperocchè nella sua relazione vi dice che riserva ad un'altra Legislatura il Codice penale; il quale, notate bene, sia detto in parentesi, sarebbe assai più urgente l'unificare, poichè tiene al diritto pubblico interno dello Stato; ed intendo come le persone, le cose e i rapporti e gl'interessi civili possano senza gravi inconvenienti essere regolati in modo diverso nelle varie parti del regno, ma non intendo come un'azione debba essere criminosa in una provincia e in altra no e come il medesimo reato debba essere nelle varie parti del regno con diversa pena punito. Tuttavia (chiudo la parentesi) il guardasigilli riserva la discussione del Codice penale ad un'altra Legislatura; e di più, riserva ad un'altra Legislatura la discussione del Codice di commercio.

« Fin dal 1861 (egli dice nella sua relazione) furono iniziati studi pel miglioramento e per l'unificazione delle leggi commerciali, ma per sopravvenute circostanze politiche e per altre cause che torna inutile lo accennare, questo lavoro fu interrotto; ora venne ripigliato da una Giunta da me nominata, composta di egregi giureconsulti, dei quali alcuni sono membri del Parlamento, e non è vano lo sperare che nell'aprirsi della nuova Sessione legislativa il progetto possa essere in pronto e proposto al vostro esame. »

Dunque egli non mette in dubbio la possibilità di sottoporre all'esame di un Parlamento i Codici; ed è ammessa questa possibilità dai miei onorevoli colleghi di Commissione, imperocchè riservano ad altra Legislatura il Codice di commercio ed il Codice penale militare. Quindi io domando ad essi: se voi credete possibile discutere in un'altra Legislatura tutti questi Codici, non deve essere impossibile neppure discutere quelli che oggi volete che la Camera approvi in fretta e furia e senza le necessarie garanzie; o, se voi credete impossibile discutere questi, allora dovete essere coerenti e proporre l'immediata unificazione di tutti. Mi pare che il dilemma stringa. Dall'una o dall'altra di queste conseguenze non si esce: o riserbiamo lo studio di tutti i Codici ad un'altra Legislatura; oppure facciamo la campana tutta d'un pezzo, votiamoli tutti ad occhi chiusi, e avrete ottenuto completamente la sospirata unificazione.

Notate bene che ancora riguardo al Codice penale la Commissione vostra, benchè ne proponga l'estensione alla Toscana, con l'abolizione della pena di morte (e su questo, la Dio mercè, fummo tutti concordi), la Commissione vostra non mette in dubbio che un nuovo progetto di Codice penale debba essere quanto prima presentato *alle solenni discussioni del Parlamento*.

« Il Governo del Re (essa dice) fino dal 10 settembre

dello scorso anno comunicava alla magistratura del regno il primo libro di un nuovo progetto di Codice penale e di procedura penale; ora è d'uopo continuare i lavori ed assumere le più accurate investigazioni e consultazioni, il cui frutto esser potrà un nuovo e perfezionato Codice penale, *da sottoporsi alle solenni discussioni del Parlamento*, e tale che possa riuscir degno di esser salutato come un modello ed un progresso al confronto di tutti gli altri d'Europa. »

Adunque non è impossibile di esaminare, discutere e votare i Codici in Parlamento senza rinunciare alle garanzie che lo Statuto prescrive.

Per queste ragioni, o signori, concluderò, proponendovi un emendamento, il quale consiste nell'eliminare dal primo articolo i numeri primo, secondo e terzo relativo ai tre Codici, non che il numero nono relativo alla legge della proprietà letteraria che costituisce l'allegato C; imperocchè ancora questo disegno di legge non può dirsi da noi conosciuto, e solamente, pochi giorni or sono, ci è stata comunicata la relazione ed il progetto della Commissione del Senato, e poichè questa legge, che pur dà luogo a gravissime controversie intorno al suo fondamento giuridico, non può certo considerarsi *urgentemente richiesta*, come dice il nostro ordine del giorno del 19 novembre, *dal trasferimento della capitale*.

Consiste poi l'emendamento che vi propongo nell'abolire il secondo articolo che darebbe le più ampie facoltà al Governo di modificare in vari punti il Codice civile, di modificare quello eziandio di procedura, d'introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente ogni ulteriore modificazione che gli sembrasse necessaria a coordinarle tra loro e con le altre leggi dello Stato, e di fare con regio decreto le transitorie disposizioni.

Consiste nel proporvi per conseguenza la soppressione dell'articolo terzo che prefinisce l'epoca in cui dovrebbero i Codici andare in esecuzione.

Così, o signori, la grande opera della codificazione sarà riservata a quest'altra Legislatura. Sarà essa la Legislatura dei Codici. I lavori, gli studi fatti dall'onorevole Pisanelli e dalle varie Commissioni non andranno perduti. La nuova Camera potrà farne quel conto che crederà migliore, sceverando il buono da quello che non le parrà tale. La nuova Camera troverà sgombra la via; troverà in gran parte votate le leggi di imposte, troverà votate le leggi di unificazione amministrativa, e, bene o male, quella ancora di unificazione giudiziaria; onde potrà dedicarsi con maggiore alacrità allo studio dei Codici. Nel vigore della sua gioventù, meglio che noi non possiamo negli ultimi aneliti della nostra vita, io spero, saprà d'adempiere al suo dovere degnamente; compilerà un Codice di leggi civili, non andando fuori d'Italia, quasi direi, a riprendere la roba nostra alterata e guasta da lingue e costumanze straniere, bensì attingendo direttamente alle fonti del giure italiano; e provvederà in pari tempo all'interesse ed al decoro della nazione.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO

Molte voci. Bravo! Bene!

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli.....

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Se l'eloquenza e l'autorità di un oratore, se i sentimenti di simpatia e di reverenza che egli ispira potessero mutare antichi e profondi convincimenti, l'onorevole mio amico Mari sarebbe riuscito col suo discorso a farmi cangiare d'avviso. Ma io debbo dichiarare che gli stessi suoi argomenti, le difficoltà medesime che egli ha affacciate, ben lungi dal raggiungere questo scopo, mi hanno confermato nel mio convincimento, mi hanno confermato nella persuasione colla quale sono entrato in questo recinto, vale a dire che sia necessario ed urgente di provvedere all'unificazione legislativa del regno d'Italia.

Ben diceva l'egregio deputato Mari che nella storia dei Parlamenti non v'ha esempio di progetto così audace, così ardito come quello del quale oggi noi ci occupiamo.

È verissimo! Ma io credo che egli avrebbe dovuto prendere in maggior considerazione le parole che giorni sono erano profferite da uno che siede su quei banchi (*indicando la sinistra*), dall'onorevole deputato Crispi, allorché enunciando la questione ne' suoi veri termini, egli diceva che noi eravamo oggi chiamati a compiere un grande atto rivoluzionario.

Sì, signori, io accetto la definizione della questione quale fu enunciata dall'onorevole deputato Crispi, dando, ben inteso, all'epiteto *rivoluzionario* una significazione alquanto diversa da quella che egli probabilmente intese dare.

Dirò di più: io credo che noi, da quattro anni dacché siamo riuniti in esecuzione del mandato che abbiamo ricevuto dal paese, non stiamo facendo altro se non che dei grandi atti rivoluzionari.

La rivoluzione italiana, come tutti sapete, signori, nel 1860, quella che veramente può chiamarsi rivoluzione nel senso dell'onorevole deputato Crispi, la rivoluzione italiana fu troncata nel suo mezzo ed ha lasciata un'eredità grave e pesante al Governo ed al Parlamento del regno d'Italia.

Il Governo ed il Parlamento del regno d'Italia sono oggi obbligati a compiere con le forme legali, con la osservanza del rito costituzionale molti grandi atti che la rivoluzione avrebbe potuto compiere, senza punto incontrare tutti questi ostacoli che noi naturalmente troviamo sul nostro cammino.

Noi, Camera dei deputati del Parlamento italiano, noi senza averne i poteri, senza averne la piena libertà di azione, abbiamo dovuto durante quattro anni esercitare il compito di una vera costituente per formare il regno d'Italia (*È vero!*)

L'onorevole deputato Mari, non contrastava l'utilità dei diversi progetti di legge che il Governo ci invita ad approvare in modo sommario per provvedere all'unificazione legislativa del regno d'Italia. Egli domandava:

dove è la necessità, dove è l'urgenza di questi progetti? La risposta, a dire il vero, mi sembra facilissima.

La necessità dell'unificazione legislativa non data da quest'oggi. Essa data dal 1860, ed essa fu compresa da tutti i Governi provvisori, da tutte le luogotenenze che si avvicendarono una dopo l'altra e, quello che più vale, essa fu sentita dalle popolazioni, le quali ci hanno inviati in questo recinto appunto col mandato espresso di provvedere al loro riordinamento attuando l'unificazione, corollario necessario ed indispensabile dell'unità. Ho detto corollario ed ho detto male, avrei dovuto dire complemento necessario ed indispensabile dell'unità.

Il Parlamento, costretto ad occuparsi della questione più urgente, che era la questione finanziaria, costretto ad attuare l'unificazione nei pesi e negli oneri, è naturale che non abbia avuto tempo d'occuparsi dell'unificazione amministrativa e dell'unificazione legislativa. Oggi se ne presenta l'occasione; ma, signori, invece di respingerla afferriamola con piacere, con premura e diciamo che questa occasione è un'occasione opportuna e fortunata.

La necessità dell'unificazione legislativa deriva ancora dal nostro passato storico. Noi dobbiamo rammentare che fino a quattro anni or sono eravamo otto Stati, divisi gli uni dagli altri, senza conoscerci, senza apprezzarci e senza avere quel sentimento di solidarietà e di fratellanza nazionale che oggi, la Dio mercè, possediamo.

Ora, come mai è possibile lo stabilire un confronto fra una nazione come l'Italia, che si forma nelle condizioni speciali che ho testè accennate, e le altre nazioni le quali si trovano in condizioni affatto diverse?

Ho inteso rammentare tante volte l'esempio dell'Inghilterra. L'onorevole mio amico il deputato D'Ondes l'ha citato in occasione della discussione delle leggi sull'unificazione amministrativa e probabilmente non mancherà di citarlo fra poco quando prenderà la parola per impugnare il progetto di legge il quale ora discutiamo. Ma io domando: è egli possibile di paragonare il processo storico della formazione della nazione inglese col processo storico della formazione della nazione italiana? Il divario è grandissimo, ed io non so con quale logica si possa allegare questo paragone per venirci a dire: voi non imitate l'esempio della gloriosa maestra di costituzionalità; voi vi scostate dagli esempi di quella nazione che in ogni tempo è stata sempre gelosa custode delle prerogative costituzionali.

Io sono persuaso, signori, che se gli inglesi avessero la contea di Nottingham occupata da uno straniero qualunque, se avessero la loro maggiore città nelle mani di un sacerdote il quale sostenesse in pari tempo le parti di sovrano temporale del piccolo Stato, oh! io sono persuaso che gli inglesi appunto perchè hanno molto senso pratico, ed hanno la coscienza della loro dignità, farebbero quello appunto che noi abbiamo fatto e che ora vogliamo fare. (*Benissimo!*)

Io dico poi che se non facciamo adesso ciò che ci si

domanda, parliamo colla massima franchezza, non lo faremo mai più. (*Al centro: È vero!*)

L'onorevole Mari ha citato la legge di perequazione e non so quale altra, discusse in molti giorni. Ma questa argomentazione invece di condurre allo scopo che egli si proponeva, mena alla conseguenza contraria: appunto perchè ci vollero circa quaranta giorni alla Camera per esaminare e deliberare intorno ad una legge di finanza e di tasse, io credo che al quarantesimo bisognerebbe aggiungere uno zero per indicare il numero dei giorni necessari per venire a capo della discussione di un Codice.

Voci. Non basterebbero!

MASSARI. E non basterebbero.

Del resto è evidente (e ringrazio il mio onorevole vicino che me lo suggerisce), è evidente che nessuno di noi intende di fare cosa perfetta: è evidente che il compito della futura Legislatura sarà appunto di migliorare ciò che ora facciamo, e i nostri successori, ammaestrati dall'esperienza, potranno arrecarvi tutti quei miglioramenti che appariranno necessari.

Ma intanto, in nome di Dio, facciamo qualche cosa, e facciamo presto; facciamo trionfare questo grande principio dell'unificazione, che sarà l'attuazione pratica dell'unità della patria nostra.

Quanto all'urgenza, mi pare che il trasferimento della capitale l'abbia posta in tal luce da non potersi desiderare di più.

Io vi prego di considerare le condizioni non eccezionali, ma uniche, nelle quali si andrà a trovare tra poco il Governo italiano; non ce lo dissimuliamo, noi andiamo a tentare un esperimento che nessuna nazione ha tentato mai. Per parecchi mesi il Governo lo avremo in via ferrata. Ora io vi domando se non sia necessario di dare a questo Governo tutta la forza immaginabile perchè sia in grado di superare tutte le difficoltà che gli pareranno dinanzi e di riuscire al compimento dell'opera sua.

Del resto mi pare che lo stesso ottimo e rispettabile mio amico il deputato Mari si sia un po' contraddetto quando parlando delle leggi di cui abbiamo l'elenco, disse che non ce n'è alcuna di cui riconoscesse l'urgenza, ma eccettuò la legge sull'unificazione giudiziaria, e la legge sull'espropriazione forzata.

Ora io domando: come è mai possibile votare una legge sull'unificazione giudiziaria, se non l'accompagna dal Codice civile, dal Codice di procedura? Io non sono giureconsulto, non vorrei cadere in errore; i miei colleghi che sono competenti in questa materia potranno correggermi, ma governandomi col buon senso comune che tutti abbiamo, mi pare di vedere che dal momento che l'unificazione giudiziaria è necessaria, si debba ammettere in pari tempo che l'unificazione legislativa sia del pari necessaria ed urgente.

Io non nego che nelle unificazioni precipitate non ci possano essere dei mali; ce ne sono in tutte le cose del mondo, e ce ne sono soprattutto quando si tratta di sfasciare ordini antichi e surrogarli coi nuovi, ciò è evi-

dente; io ammetto (è bene confermare anche i propri errori) che, facendo e disfacendo, noi abbiamo fatto molte rovine, abbiamo feriti molti amor propri, noi abbiamo spostati molti interessi rispettabili; ma credete voi che anche quest'opera di distruzione non abbia avuto la sua utilità? Credete voi che i rottami che abbiamo sparsi sulla nostra via non abbiano prodotto il gran risultato di rendere impossibile il ritorno di un passato che noi tutti dobbiamo odiare? (*Bravo! a destra*)

Signori, finirò col rispondere ad un'ultima obiezione fatta dall'onorevole Mari, la quale, in verità, non mi pare assai solida.

Egli ha detto: voi medesimi non siete così convinti, come credete forse di essere, della necessità e dell'urgenza dell'unificazione, poichè differite l'attuazione di queste leggi all'anno 1866.

La risposta è facilissima: io credo che anche il Governo e la nostra Commissione, se potessero attuare l'unificazione legislativa alla domane del giorno in cui il Governo si recherà a Firenze, lo farebbero molto volentieri; ma chi ignora che vi sono delle difficoltà pratiche di esecuzione, le quali nessun buon volere può superare?

Ho fatto dunque la mia professione di fede, ho detto le ragioni di necessità e di urgenza per le quali io do con molta soddisfazione il mio voto favorevole a questo progetto di legge; però, prima di terminare, imitando l'esempio dato dal mio onorevole amico il deputato Pannatoni, mi permetto di fare all'onorevole guardasigilli ed anche alla Commissione alcune osservazioni le quali proveranno che non voto nemmeno ad occhi chiusi, e che dando il mio voto favorevole, come di gran cuore torno a dichiarare che darò a questo progetto di legge, non intendo per questo di rendermi responsabile di tutte le disposizioni ch'esso contiene, nè molto meno di approvarle. Le mie osservazioni che faccio si riferiscono a quattro punti. La prima è quella che si riferisce a quella parte del Codice civile che riguarda la condizione delle donne. (*ilarità*) Confesso che il veder trattata la donna a quel modo mi ha fatto molto dispiacere. (*Nuova ilarità*) Sono stato ferito nei miei sentimenti più delicati.

Credo che il mio onorevole amico il deputato di Ancona non abbia esagerato ieri allorchè disse che con questo Codice le donne sono costituite in un vero stato di servitù e di dipendenza. Questo mi pare evidente.

Capirei che, se non ci fosse in Italia esempio d'una legislazione diversa, si fosse proceduto come si è proceduto. Mi spiace dove ricorrere ad un esempio straniero, ma tutti sappiamo che la legislazione austriaca assegna alla donna maggiori prerogative di quelle che sventuratamente loro attribuisce il Codice che ora ci si propone.

Il Codice che ha avuto vigore in Lombardia per tanti anni ha potuto produrre inconvenienti, ma non credo che in complesso gli abitanti di quel paese se ne sieno trovati male. Mi pare che volendo fare dell'unificazione,

TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO

sarebbe stato meglio di togliere il tipo più largo, più liberale, anziché il tipo più ristretto.

Notate, o signori, che una delle caratteristiche della civiltà cristiana, uno dei grandi benefizi che il cristianesimo ha reso alla società è stato quello d'emancipare la donna, d'innalzarla a maggior dignità, d'innalzarla, dalla condizione di cosa, alla dignità di persona. Pur troppo col Codice che ora è sottoposto alla nostra approvazione noi veniamo a fare un vero regresso.

Confesso che da uomini così miti e d'animo affettuoso come l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore Pisanelli (*Viva ilarità*) non mi aspettavo ciò.

Dico schietto, signori, l'avrei compreso se l'uno e l'altro fossero ammogliati, perchè l'esercizio dell'autorità coniugale, come l'esercizio di tutte le autorità di questo mondo, crea spesso la tendenza ad esagerare le proprie attribuzioni: ma dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Pisanelli non me l'aspettavo, chè essi, come me, appartengono alla sconsolata famiglia dei celibi. (*Nuova e prolungata ilarità*)

Un'altra osservazione che voglio fare si riferisce a quella malaugurata questione della Corte di cassazione.

Comprendo benissimo che si possa agitare la questione se vi debba essere una Cassazione oppur no. Questo lo comprendo; ma che in uno Stato solo ed unico, come è l'Italia fortunatamente oggi, si debbano stabilire due o tre Cassazioni, confesso che questo io assolutamente non lo posso comprendere.

Le conseguenze che nella pratica possono derivare dalla coesistenza di due o più tribunali supremi che hanno un grado eguale, e che intanto non possono l'uno imporne all'altro, sono gravissime, e certo non possono sfuggire all'attenzione della Camera, nè alla considerazione dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore della Commissione.

Io mi ricordo che, quando era in Francia, fui colpito dal vedere che ogni qualvolta la legge taceva in qualche caso (non so se in Italia sia lo stesso) bastava una duplice sentenza conforme sopra casi identici della Corte di cassazione per aver autorità di legge, finchè non intervenisse una nuova legge a distruggerla. (*Interruzione di diniego a sinistra*)

Mi perdoni, due sentenze conformi della Corte di cassazione sopra un caso identico costituivano giurisprudenza. Credo di non errare.

Voci. Sì, sì, è vero.

MASSARI. Mio Dio, può succedere che sopra lo stesso caso ci sia una sentenza della Corte di cassazione di Torino o di Milano (non so dove sarà) ed una tutta opposta della Corte di cassazione di Napoli, le quali facciano a pugni. Evidentemente emanando da due autorità egualmente elevate, come risolverete il conflitto? Ma voi create il caos, la perturbazione; questo è indubitato.

Mi si dirà: dovete aver il coraggio di dire come fareste. Lo dico subito senza velo e con molta franchezza. Io credo che una Corte di cassazione sia necessaria; credo che debba essere unica, credo che debba risiedere

non a Milano, nè a Torino, nè a Napoli, nè a Palermo, ma debba risiedere dove risiede il Governo. È naturale che dove c'è il centro politico dello Stato, dove c'è il maggior centro amministrativo ci debba anche essere il maggior centro giudiziario.

Io spero che la Commissione, dopo il voto così solenne dato dalla Camera l'altro giorno intorno alla circoscrizione amministrativa, vorrà ritirare la negativa che essa dà al Governo per ciò che concerne la facoltà di mutare la circoscrizione giudiziaria. Io credo che questa facoltà di mutare la circoscrizione giudiziaria, oltre all'essere diventata per la Camera una necessità di logica, sia per tornare nella pratica molto efficace, molto più utile di quella già data per la circoscrizione amministrativa. Credo che se si vogliono fare veramente e sul serio delle economie, bisogna per l'appunto ricorrere a questo mezzo.

Finalmente io richiamo il più caldamente che posso l'attenzione dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore della Commissione intorno alla legge sulla proprietà letteraria. Dopo averla letta confesso che ho sentito grandissimo rimorso di avere raccomandato alla Camera la petizione di alcuni miei concittadini napoletani, i quali domandavano per l'appunto la promulgazione uniforme in tutta l'Italia di una legge sulla proprietà letteraria. Avvi quella condizione che impone ai poveri autori il diritto di proprietà per ottant'anni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione, che mi pare una condizione enorme ed esorbitante.

Nella Commissione, oltre all'esserci dei valenti giuriconsulti, c'è anche un letterato illustre e carissimo che è uno degli ornamenti delle lettere italiane, e quindi spero che egli non vorrà abbandonare la sorte di tanti poveri letterati. Fra le altre cose tutti sanno che con quell'articolo che ho citato si verrebbe a colpire nientemeno che la maggiore delle viventi illustrazioni italiane.

Signori, io con ciò ho finito le mie raccomandazioni le quali voglio sperare che dalla benevolenza e dal senno de' miei onorevoli amici il guardasigilli ed il relatore saranno prese in qualche considerazione.

Terminerò rivolgendò alla Camera un invito affatto opposto a quello che, concludendo il suo discorso, le rivolgeva l'onorevole mio amico, il deputato Mari. Egli diceva: rinviare quest'opera ad un'altra Legislatura; io invece vi dirò: riserbiamo a questa nostra Legislatura la cui caratteristica è di essere stata essenzialmente, costantemente e sempre unitaria, la gloria e l'orgoglio di attuare l'unificazione legislativa del regno d'Italia. (*Voci segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-BEGGIO. Signori! Credevo che dopo quanto si era detto trattandosi delle leggi amministrative sulla violazione della Costituzione in chiedere così in massa l'approvazione di quelle, non mi sarebbe stato d'uopo tornare sulla questione; credevo che la Commissione per l'unificazione di quindici tra Codici e leggi fondamentali, e concessione di poteri straordinari, agglome-

razione di cui non si è mai veduta pari nè presso popoli barbari, nè presso popoli civili, schiettamente dicesse: si viola la Costituzione, si abdica dall'assemblea dei deputati la potestà legislatrice... si reputa da noi utile, o necessario, e con più schiettezza ancora così piace di fare, *stat pro ratione voluntas*.

Ma come venire imperturbabilmente a ripeterci gli errori con cui suppose il ministro Lanza di confutare quanto io aveva dimostrato? Errori di fatto, errori sull'indole di reggimenti rappresentativi.

Errori di fatto: non è il regolamento che si manomette come asseriva il ministro Lanza; non è come con parafrasi, non volendo nominare il regolamento, ha detto la Commissione che, il Senato e questa Camera non fanno che « discostarsi da quel metodo che ciascuno d'essi ha costituito a se stesso per l'esplicamento delle proprie attribuzioni, e che suole seguire nelle congiunture ordinarie. » No, signori; è lo stato che prescrive il metodo, l'articolo 55, che omai giova leggere affinché notissimo sia qui dentro e fuori:

« Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori.

« Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ad approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

« Le discussioni si fanno articolo per articolo. »

Prima violazione adunque dello Statuto si è commessa nell'essere molte leggi unite insieme, e commesse all'esame di una sola Giunta. Avrebbero potuto essere eletti gli stessi individui, ma avrebbero dovuto formare tante Giunte distinte, quante sono le leggi che si propongono.

L'ultimo paragrafo poi è chiarissimo: « Le leggi si debbono discutere articolo per articolo: » e qui si pretende che neanche si discutano ciascun Codice, e ciascuna legge l'una separatamente dall'altra, ma tutti in un fascio.

E ve l'ho detto, o signori, e ve lo ripeto: non è quella una semplice forma, ma è l'attuazione d'un principio fondamentale de' reggimenti rappresentativi, è un principio che essenzialmente differenzia quelli reggimenti dai democratici puri o diretti. Imperocchè ne' primi le leggi si possono emendare e migliorare, mentre ne' secondi fa d'uopo che tutte come proposte sono, si accettino o si rigettino. La quale maniera ebbe in Roma partorite tali magagne che si portò la legge Cecilia e Didia, la quale vietò che in una rogazione si comprendessero materie diverse. E Cicerone tra le sue leggi stabiliva quella come necessaria e solenne.

L'assemblea dei deputati d'Italia è dunque tenuta come da meno della feccia di Romolo! (*Interruzioni a sinistra.*)

Sovente in questa Camera si è allegato l'esempio del Parlamento inglese, e per lo più a sproposito; si è parlato dell'onnipotenza di quello, come gl'inglesi giureconsulti addimandano la sua grandissima potestà, per volerne argomentare l'onnipotenza di questo nostro. Io

ho già altra volta dimostrato come l'indole loro è affatto diversa e sotto un aspetto anco apposta, poichè il Parlamento inglese che ha fatto la Costituzione, ond'egli colla stessa autorità con cui la ha fatto nel corso dei secoli, può riformarla; ma il Parlamento nostro al contrario è creato dalla Costituzione, ossia dallo Statuto, ed esso quindi è obbligato a mantenerlo e sempre ad eseguire le prescrizioni sue. Ma lascio omai di svolgere ampiamente tali dottrine; e solo voglio dire, che nonostante che il Parlamento inglese si chiami onnipotente, pure Coke, Holt, Hosart, giureconsulti di grandissima autorità aggiungono, un atto del Parlamento contro la ragione, l'equità e la legge naturale, è nullo, non si deve eseguire, il popolo non vi è obbligato.

Burke poi, questo grande statista ed oratore massimo così dice:

« Moralmente vi sono dei limiti chiari ed imperativi per coloro che esercitano qualche autorità nello Stato sotto qualunque nome e titolo. La Camera dei pari non può disciogliersi se medesima, nè abdicare se lo volesse, la parte che le è propria nel corpo legislativo del regno... per una ragione parimente forte e più forte ancora la Camera dei comuni non può rinunciare la parte di autorità che le è propria. L'impegno o il patto sociale, ciò che generalmente chiamasi costituzione, proibiscono tale usurpazione o abbandono. Le parti costituenti uno Stato sono obbligate a conservare la loro pubblica fede, l'une verso all'altre e verso a tutti coloro, i quali dal loro impegno traggono alcun importante interesse, come lo Stato intiero deve mantenere la sua fede colle distinte comunità, altrimenti la competenza e la potestà tosto tra loro si confonderebbero, ed altra legge più non resterebbe, che la ragion del più forte. »

Onde gl'inglesi giureconsulti, il Paley tra gli altri, chiamano incostituzionale, abuso flagizioso della fiducia riposta nel Parlamento, quell'atto con cui esso conferì autorità di legge ad un proclama d' Enrico VIII.

Or si abdica la propria potestà esplicitamente dichiarandosi, ma anco implicitamente col fatto, quando in questi obbietti in cui si deve esercitare non si esercita.

Così con questa legge che io combatto, fate voi; voi non potete farlo, e facendolo le deliberazioni vostre, che chiamate leggi, non sono leggi, non obbligano alcuno. Coteste leggi portano il nome di leggi illegittime. Se vi fosse un corpo supremo custode della Costituzione queste leggi sarebbero cassate; se vi fosse una magistratura indipendente queste leggi non sarebbero eseguite.

L'onorevole relatore dice: « che quanto all'Italia torna inopportuna la controversia molto dibattuta in Germania nei principii di questo secolo sulla utilità dei nuovi Codici, e che pure in altri Stati non si potrebbe più risuscitare senza offesa del retto istinto dei popoli e dei progressi della scienza. » — Egli s'inganna, la controversia non è morta, la scuola storica ha prestato grandi servigi alla scienza giuridica, e se essa ha fallito nelle sue estreme conclusioni, vari suoi concetti sono

sempre degni di molta considerazione. E l'essere nei vari paesi d'Italia in vigore de' Codici meno la Toscana non reca che più le dottrine di quella scuola non possano avere alcun costrutto.

Ma sia la cosa come asserite, perchè non avete quindi invocato a vostro sostegno le dottrine della scuola filosofica o codificatrice, come si addimanda? Non l'avete fatto, non potevate farlo, essa sta apertamente contro di voi.

Thibaut, l'oppositore primo del Savigny, professore egregio ed amatissimo della patria, che al suono della lira aveva guidato inclite schiere di discepoli a cacciar fuori lo straniero, dopo la ristaurazione della Germania al 1813 e 1814, pensò che non bastava per affrancare affatto la patria dai forestieri cacciarne gli eserciti, faceva d'uopo rigettarne le idee, e quindi divisò un Codice generale per la Germania, non punto Codice in tutte le singole disposizioni, no, ma di principii generali che fossero specie di diritto sussidiario delle leggi locali, e che non reggesse se non i casi non preveduti dalle leggi locali di ciascun paese.

Geremia Bentham, il più assoluto codificatore che sia mai stato, egli, il quale proponeva Codici non solo all'Inghilterra patria sua, bensì agli Stati Uniti d'America, alla Russia, al Portogallo, pure non si argomentò mai di dire nei suoi stessi ardimenti che le assemblee legislative non dovessero discutere ampiamente e deliberare i Codici. Egli anzi voleva che ogni proposta di Codice accompagnata fosse da un commentario giustificativo, il quale dovesse servire appunto per quelle assemblee, affinchè fosse loro di guida sicura e si scansassero tutte le innovazioni che vengono dalla leggerezza degl'individui di quella.

Ma di più, ascoltate voi che tanta paura avete delle discussioni, voleva, che non solo i rappresentanti della nazione discutessero il Codice, ma che chiamassero tra di loro un certo numero di stranieri a discutere e ad esporre i loro lumi, avvegnacchè non dovessero avere voce deliberativa. Bentham sapeva le difficoltà d'un Codice, sapeva la sua grande importanza, non giudicava che fosse mai abbastanza disaminare quali sieno i bisogni d'un popolo, quali leggi debbono regolarli, quali le opportune riforme. Ed egli dispregiatore delle tradizioni della storia, pure inculcò sempre, che i tempi ed i luoghi diversi in qualunque legge dovessero attentamente considerarsi.

Samuele Romilly, il più celebre giureconsulto che in questo secolo si abbia avuto l'Inghilterra, è venuto in soccorso di Bentham colla sua autorità, ma certamente non pensò mai che non dovessero essere le due Assemblee d'Inghilterra quelle che discutessero e deliberassero le leggi.

Meyer, il celebre autore dell'opera *Spirito, origine e progresso delle istituzioni giudiziarie nei principali paesi dell'Europa*, in una serie di lettere al giureconsulto inglese Cooper sulla codificazione in generale e su quella d'Inghilterra in particolare, confutando da un canto l'assoluto sistema della scuola storica, e venendo

in appoggio del sistema della codificazione, non sa nascondere alcune difficoltà gravi opposte da quella scuola precipuamente esposte dal Savigny, e quindi fassi così a dire:

« Se la giurisprudenza, se le consuetudini e gli usi non sono di natura da essere stabiliti per sempre; se per la stessa loro natura sono soggetti alle variazioni che fanno nascere i bisogni del tempo, i progressi dell'incivilimento, il mutare delle circostanze, nulla toglie che la legislazione positiva e sancita non debba seguire lo stesso andamento, che non debba variare e migliorare man mano con nuove leggi, o coll'accordare la sanzione legislativa a nuove opere, a nuove compilazioni, a nuove raccolte. Ma questo andamento stesso è progressivo e lento ad un tempo; non procede mica per salti e per trabalzi da una disposizione all'altra. Le disposizioni legislative possono tenergli dietro senza precipitazione. » E si osservi come egli con cotali parole dà ragione ad alcune sentenze della scuola storica, e sia ciò conferma di quel che io ho sulla prestanza della medesima.

Lo stesso Meyer quindi parlando del commento proposto da Bentham diceva così:

« Questo commentario servirà non solamente d'incoraggiamento e di base prima alla dottrina, ma faciliterà ancora le obiezioni e le loro soluzioni e l'interpretazione della legge; giudicherà le discussioni pubbliche, così presso i diversi rami dell'autorità legislativa, come presso coloro che consacrano il loro tempo all'esame del progetto del Codice. »

Certo se paese vi ha in cui le leggi civili sono in sterminato numero, incerte, confuse, è l'Inghilterra; ed esse, come è noto, si distinguono, in generale, in due specie: la legge comune e la statutaria. La legge comune abbraccia le leggi, gli usi, i costumi di tutti i tempi che sieno stati in Inghilterra, onde Hale diceva: le sue sorgenti sono imperscrutabili come le sorgenti del Nilo; la statutaria abbraccia tutti gli atti del Parlamento; Bacone il gran cancelliere non potea non rivolgere la sua mente piena di alti concetti ad una riforma riparatrice di quella vera magagna, pure non altro divisava se non se di compilare la legge comune in guisa da farne un Digesto come il Giustiniano e di compilare gli statuti in guisa da farne un Codice come il Giustiniano; specialmente riunendo insieme tutti gli statuti che si riferiscono al medesimo subietto.

Questi concetti per due secoli restarono senza effetto, quando finalmente Peel nel 1825 si accinse a metterli in pratica colla proposta della così detta Consolidazione degli statuti. E quindi fu alacrememente seguito da lord Brougham; donde molte e salutari riforme a poco a poco si sono introdotte e si vanno continuamente introducendo in Inghilterra.

Gli inglesi sanno che le riforme non si fanno a precipizio, sanno che allora il male è maggiore di quello che si voleva riparare, sanno che il primo bene è la giustizia, e giustizia sono la libertà e la sicurezza, di cui sono distruggitrici le riforme precipitate.

Ondechè l'esempio ieri allegato dal ministro di giustizia sulla proposta di Brougham sta contro di lui e non ha favore, perciocchè, nonostante le idee di codificazione che si abbia avuto quell'inglese giureconsulto, non pensò mai egli a proporre un nuovo e generale Codice in Inghilterra, non sarebbe la proposta stata considerata come seria, ma riforme parziali assai utili propose ed ottenne dal Parlamento. Gli inglesi sono antichi alla scienza politica, la fretta in fare è degli avvenitici.

Ma, signori, come dimenticate l'esempio da voi soverchiamente imitato di Francia? La Costituente e la Convenzione di Francia pensarono ad un Codice generale per la Francia, la quale, come è noto, aveva due legislazioni, l'una diritto scritto, ossia dritto romano, che reggeva le regioni meridionali, l'altra diritto non iscritto o consuetudinario, che reggeva le regioni settentrionali; avvegnachè in mezzo al diritto consuetudinario, per opera incessante, lunga e sapiente dei giureconsulti, a gran pezza il diritto romano si era introdotto.

Inoltre vi erano già le Ordinanze, codificazioni parziali, che avevano cominciato sin dalla metà del secolo xvii.

Cambacérés ebbe presentato un progetto di Codice alla Convenzione, eppure la Convenzione, essa temeraria e furibonda, non si sentì animo di discuterlo e deliberarlo.

Non fu che quando gli spiriti quietarono alquanto, quando un argine si pose da Napoleone, console, agli straripamenti della rivoluzione, che si pensò al Codice universale per la Francia. Consiglio di Stato, Tribunato, Corpo legislativo, con la scrupolosa osservanza della Costituzione, con ponderate e lunghe discussioni il Codice deliberarono.

Nè si discusse il Codice tutto insieme, nè tutto insieme si deliberò, ma si discussero e deliberarono successivamente trentasei leggi, e poscia con legge del 20 marzo 1804 (30 ventoso, anno xii) e promulgata il 31 dello stesso marzo (20 germinale, anno xiii) si riunirono in una quelle e composero il Codice civile dei Francesi.

Ma i Belgi non hanno fatto e non fanno continuamente delle riforme alle leggi civili? Ma si sono argomentati mai di farle tutte insieme, oppure di non farle secondo la loro Costituzione? Ma quale paese mai ha diviso cosa simile a quella che voi proponete? Ditemi un esempio! Oh la vostra non invidiabile invenzione!

Eppure, come abbiamo già veduto, in Inghilterra ed in Francia Codici non esistevano, ed era specie di necessità, era utilità il farli; presso noi invece i Codici esistono dappertutto, meno in Toscana, ove, se il diritto romano è in vigore nel generale, non mancano sopra di molti obbietti leggi speciali. Come dunque è sorta quest'urgenza, questa assoluta necessità di fare a precipizio da violare la Costituzione e non dar luogo alle discussioni mature e ponderate? Forsechè, se non deliberiamo tutte insieme questa congerie di leggi, ed

in questo breve spazio di tempo, il consorzio civile si sconquassa e rompe, rovina irreparabile minaccia l'Italia?

Veggiamo quali sono questi Codici che si vogliono.

Primo, il Codice civile; ma ciascuna parte d'Italia ha il suo, è da alquanti anni che si regge con esso, la famiglia e la proprietà si sono mantenute e svolte senza che gravi scompigli ne patiscano, anzi prosperano; alti lamenti non si sono levati mai dalle popolazioni.

E se la Toscana non ha un Codice intero, come abbiamo avvertito, che forse mai in Toscana vanno in fasci famiglia e proprietà? La Toscana certamente non è in civiltà indietro a qualunque altra parte d'Italia, e se per la famiglia e la proprietà, questi fondamenti del civile consorzio, toccassero danni ingenti, la sua civiltà sarebbe da sezzo.

E dove è poi che le popolazioni di Toscana sentono forte il bisogno, significano la volontà d'avere un intero Codice civile?

Signori, bisogna dirlo schietto, questo non è vero, e voi siete in inganno, se lo credete.

Poi viene il Codice di procedura civile, per l'urgenza del quale non c'è che a ripetere quanto ho detto per il Codice civile.

Quindi il Codice della marina mercantile.

Ma dunque, signori, in tutta Italia i casi ci spingono a furia per decretare il Codice della marina mercantile? Andrà in perdizione il commercio o l'esistenza stessa d'Italia senza di questo Codice? Non so quanti pochi pensano che manchi questo Codice generale!

Appresso sono: la legge per estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale e la legge della estensione alle provincie medesime dell'ordinamento giudiziario. Io, per queste due leggi non moverei difficoltà di approvarle. Badate però che io non sono in contraddizione con me stesso: per queste due leggi non si tratta che noi dovessimo deliberare sopra leggi nuove, e così, senza la debita discussione, approvarle; desse sono leggi in vigore in tutte le altre parti d'Italia, eccetto in Toscana. Quindi noi allora altra legge non faremmo se non quella di applicare le medesime alla Toscana; allora tutta la discussione verterebbe solo in vedere se ciò sia giusto o no, ma non punto in portare nuove disposizioni legislative. Quella discussione sarebbe facile e breve, e la legge verrebbe approvata.

Quanto alla legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario, questa è una legge nuova. E perchè non si può ancora seguitare ad amministrare giustizia coll'organico giudiziario che si ha? L'Italia va a perdersi pure se non si fa questa riforma?

Legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

Signori, io qui debbo qualche cosa rammentare alla Camera e lo faccio per dimostrare con un esempio assai evidente come la precipitazione delle riforme ed il fare troppo a fidanza colle proposte del Ministero è stato e sarà sempre di grave detrimento al paese.

Il ministro guardasigilli Miglietti presentò la legge

che ora si trova in vigore in tutto lo Stato. Il motivo che quegli allegava quale era? L'urgenza. Non si poteva stare nelle provincie meridionali senza questa legge, la quale era in vigore nell'altre parti del regno. Io per due giorni ho combattuto questa legge, ed ho dimostrato i danni che ne sarebbero derivati. Con essa si aggravava di otto in dieci milioni all'anno le finanze dello Stato; con essa per gli usi, le consuetudini, le condizioni morali e materiali di Napoli e di Sicilia, l'amministrazione della giustizia sarebbe venuta meno quanto ai delitti, le discordie tra' cittadini, non composte in pace, avrebbero partoriti numerosi misfatti. Ma le mie parole furono vane. Ebbene, o signori, ora il guardasigilli ritorna alle mie idee, se non ne' particolari, bensì nella massima generale; la Camera, la quale allora mi dava torto, perchè il ministro altrimenti pensava, la Camera ora con precipitazione mi dà ragione: e perchè? Perchè il ministro ora così pensa!

« Legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità e legge intorno alla proprietà letteraria ed artistica. »

Senza di queste andrà in un abisso l'Italia? Qui subito senza esame si debbono approvare? Non si può, no, attendere che si portino al Parlamento che siederà nella nuova capitale?

Signori, io non comprendo che natura si abbia la nuova capitale; è natura benefica o malefica che sia d'uopo qui statuire tutto di repente ed alla cieca; ma lì nulla si potrà fare? Niuno crede a queste urgenze.

A me pare che voi non siete abbastanza penetrati di ciò che importano le leggi.

Meglio che con parole mie, mi piace significarvele colle parole di colui il quale fu il primario compilatore e fu come la mente vivificatrice della codificazione francese, Portalis. Egli dice: « Le leggi non sono atti di potenza, sono atti di saggezza, di giustizia e di ragione. Il legislatore esercita meno un'autorità che un sacerdozio; egli non deve perdere di vista che le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; che esse debbono essere adattate al carattere, alle abitudini, alla situazione del popolo per il quale sono fatte; che bisogna essere sobrio di novità in materia di legislazione, perchè, se egli è possibile, in un'istituzione nuova, di calcolare i vantaggi che la teoria ci offre, non è dato di conoscere tutti gl'inconvenienti che la pratica sola può scoprire. »

Levato questo motivo d'urgenza che affatto non esiste, quali sono gli altri motivi che si sono messi avanti per sostenere che è necessario, che è assai utile che si faccia quest'unificazione, ed in fretta?

In primo luogo, si allegano i difetti delle leggi attuali. Io non nego che le leggi attuali abbiano dei difetti, ne hanno avuto, e ne avranno tutte le leggi che gli uomini fanno, nè credo che il ministro e la Commissione vogliano arrogarsi l'infallibilità, e che tengano le leggi loro come perfette.

Il motivo che le leggi proposte si debbono accettare,

perchè le vigenti hanno de' difetti, presuppone che quelle sieno con certezza migliori di queste.

Ora io reputo che in certe disposizioni le nuove leggi siano migliori, non lo nego; ma reputo altresì che in altre disposizioni siano peggiori, ed io ai giureconsulti rammento la massima di Ulpiano: *Evidens esse utilitas debet ut recedatur ab eo iure quod diu aequum visum est.*

Anco i riformatori più risoluti, Bentham tra gli altri, hanno stimato che una riforma non si deve fare mai se non quando l'utilità che ne risulta sia maggiore dell'utilità che si ha, imperocchè, se l'utilità è la stessa, allora è sempre più utile che restino le cose come sono.

Dunque, o signori, quest'argomento che vi siano difetti nelle leggi esistenti non regge, finchè non consti che quelle che si intende di sostituire sieno di molto superiori.

Ora per ciò conoscere è appunto necessaria quella discussione che si vuole impedire.

Il secondo motivo è il principio della nazionalità.

S'argomenta così: i popoli che formano una nazione debbono avere le leggi uniformi. Non si hanno concetti chiari sulla nazionalità. La nazionalità non è opera di talento umano, è una condizione naturale, la quale, per quel che suona il nome, dovrebbe consistere nella medesimezza della razza. Ma per fermo una medesimezza di razza non esiste, ciascuna razza è originata da mescolgio di razze, le quali accennano all'unica primitiva specie; quindi la nazionalità non può consistere che nel fatto della medesimezza della lingua.

Ebbene, o signori, perchè due popoli hanno la stessa lingua, viene a conseguenza che debbono avere le stesse leggi?

Ciò non è, e sovente non può essere. Tutti quelli che parlano la lingua francese non formano uno stesso Stato. I Belgi ne sono prova. I Tedeschi tutti parlano la stessa lingua, ed hanno leggi diverse, perchè non formano uno Stato.

Non so poi se si voglia arrecare argomento dal contrario, cioè, che, per esempio, i cittadini degli Stati Uniti d'America dovrebbero avere leggi diverse, perchè essi si comporgano di popoli i quali parlano lingue di diverse specie.

Nazionalità e Stato non sono la stessa cosa. La Svizzera si compone di tre popoli diversi; i Boemi sono Slavi, eppure sono in mezzo alla Confederazione Germanica, e ne fanno parte come anticamente facevano dell'impero germanico; il paese di Galles contiene popolo di nazione diversa dall'inglese; i Baschi nella Spagna sono una nazione speciale distinta anche quasi da tutte le altre nazioni d'Europa.

Dunque non ha che fare la nazionalità, coll'uniformità delle leggi, posciachè non reca seco necessariamente l'unicità di uno Stato. E da ciò viene apertamente questa conseguenza che anco quando i popoli d'una stessa nazione formano uno Stato, non hanno per il principio della nazionalità il bisogno d'avere necessariamente leggi uniformi.

Oh quanti errori si ripetono come assiomi certi per mancanza d'esame!

Unità dello Stato. Quest'argomento a prima vista può sembrare più forte; eppure non vale molto di più di quello della nazionalità.

Prima di tutto, signori, leviamo un certo errore molto comune sull'idea di unità. L'unità presa nel vero suo senso, negl'individui umani come in tutte le create cose non esiste. Essa parlando d'individui non significa se non gl'individui che sono legati tra loro strettamente con alcune norme uniformi, ma avendone anche altre difformi.

Ed egli è un errore parimente il credere, che in tutte le cose l'uniformità delle norme sia conducente a mantenere l'unità; no; se alcuna di queste norme uniformi può fare che i vari individui uniti insieme stiano male, invece che bene, eglino sentono bisogno di sciogliersi e non durare insieme congiunti.

Onde la sapienza legislativa consiste in questo: nel distinguere quegli argomenti, in cui debbono essere norme uniformi, e quegli argomenti, in cui debbono essere norme differenti.

Gl'Italiani hanno potuto fare per mezzo di plebisciti di vari Stati uno Stato solo, unità politica; ma gl'Italiani non hanno potuto fare che tosto diventassero uniformi i loro usi, costumi, bisogni morali e fisici; non hanno potuto fare, non potranno mai fare che le condizioni di cielo e di terra diventino uniformi; a ciò non vi ha potenza nè di plebisciti, nè di conquistatori. Dunque l'unità politica, non solo non apporta la necessità di avere tutte le leggi uniformi, ma è stoltezza il volerle sancire, perchè allora si hanno leggi uniformi per cose disformi, cioè leggi inevitabilmente rocevoli.

Le riforme per noi Italiani, se ci è briciolo di sapienza politica, si debbono fare a poco a poco; è d'uopo considerare quali sono i bisogni e gl'interessi uniformi, e per questi si debbono decretare leggi uniformi, ma per gli altri si debbono conservare le leggi varie che reggono, e lasciare alla cura del tempo di statuire altre leggi; se e quando bisogni ed interessi diventeranno uniformi.

Quindi l'argomento dell'unità politica sta contro di voi, ministri e commissari; se amate di saldare l'unità politica, dovete custodire assai leggi diverse.

Ed infine o signori, è vero che questi Codici e leggi che tutte abbracciano e dirigono il consorzio civile saranno l'opera se non del Parlamento, ma di tanti giureconsulti e non giureconsulti, di giunte, di meditazioni coscienziose e per anni lunghi come asseriscono i propugnatori di questa proposta? Niente affatto, saranno l'opera dell'arbitrio di pochi ministri; a dimostrarlo non ho da spendere parole, ma solo a leggere l'articolo 2° della proposta legge:

« Il Governo del Re avrà facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti i diritti successori del coniuge, il testamento olografo, l'esclusione del contratto di enfiteusi e l'ipoteca legale; avrà parimente facoltà di modificare il Codice di procedura civile, mantenuto il sistema e i principii direttivi in esso adottati, e potrà ancora introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente quelle ulteriori modificazioni che appaiono indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato. Avrà pure facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime. »

Basta adunque che i ministri credano indispensabile una modificazione, affinchè abbiano balia di farla. A che dunque tutto questo apparato? Perchè francamente non dire: abbiate potestà assoluta di fare e disfare il consorzio civile degl'italiani?

Insomma il principio che oggi viene la Camera a bandire all'Italia ed all'Europa è questo:

La Camera dei deputati rappresenta il popolo, la Commissione rappresenta la Camera dei deputati, il Ministero rappresenta la Commissione, il Ministero dunque rappresenta il popolo. Oh augusto cesarismo ritornato in Italia! È questo risorgimento d'Italia a libertà, e ad indipendenza? No, questa è caduta d'Italia in nuovissima ed eccessiva miseria!

Signori, io ho già finito di dire quanto ho creduto necessario, affinchè questa legge venisse rigettata. Ora non mi farò ad esaminare tutti i Codici e leggi che ci sono presentati, non sarebbe possibile; io però dovrò trattare solo del subbietto principalissimo tra tutti: la famiglia nel fondamento suo, che è il matrimonio, e lo farò specialmente, svolgendo l'emendamento che ho già proposto. Ma l'ora è tarda; parlerò nella prossima tornata.

Voci a destra. Parli! parli!

D'ONDES-REGGIO. Sono un po' stanco.

PRESIDENTE. Siccome l'oratore è stanco, sciolgo la seduta. Prego però gli onorevoli deputati di trovarsi lunedì a un'ora precisa.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.